



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 29 novembre 2022

INDICE

TITOLO I. DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1. Oggetto, campo di applicazione ed esclusioni.....	4
Art. 2. Principi generali e finalità.....	5
Art. 3. Definizioni e classificazione dei rifiuti.....	5
Art. 4. Competenze del Comune.....	8
Art. 5. Competenze del Gestore.....	9
TITOLO II. PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	11
Art. 6. Principi generali e attività.....	11
TITOLO III. IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO, DI COMUNITA' E DI PROSSIMITA'.....	12
Art. 7. Principi generali.....	12
Art. 8. Il compostaggio domestico.....	12
Art. 9. Il compostaggio di comunità e di prossimità.....	13
Art. 10. Albo comunale dei compostatori e riduzione TARI.....	13
Art. 11. Controlli, cancellazione dall'albo dei compostatori, termine riduzione TARI.....	14
TITOLO IV. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.....	16
Art. 12. Principi generali di organizzazione del servizio.....	16
Art. 13. Comunicazione e obblighi di vigilanza e garanzia.....	17
Art. 14. Perimetro di espletamento del servizio.....	17
Art. 15. Pesatura dei rifiuti.....	18
Art. 16. Raccolta domiciliare: posizionamento dei contenitori.....	18
Art. 17. Raccolta domiciliare: gestione dei contenitori, esposizione e lavaggio.....	20
Art. 18. Raccolta stradale: modalità, contenitori.....	21
Art. 19. Raccolta di prossimità: modalità, contenitori.....	21
Art. 20. Altre modalità di raccolta: modalità, contenitori.....	22
Art. 21. Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani.....	22
Art. 22. Raccolta frazione organica.....	23
Art. 23. Raccolta frazione verde (sfalci e potature).....	23
Art. 24. Raccolta carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici.....	24
Art. 25. Raccolta cartone.....	24
Art. 26. Raccolta imballaggi in vetro e imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata.....	25
Art. 27. Raccolta imballaggi in plastica.....	25
Art. 28. Raccolta indifferenziato non recuperabile.....	26
Art. 29. Raccolta pile e batterie esauste.....	26
Art. 30. Raccolta medicinali scaduti.....	27
Art. 31. Raccolta ingombranti.....	27
Art. 32. R.A.E.E.	28
Art. 33. Raccolta tessili e indumenti usati.....	28
Art. 34. Raccolta di altre frazioni.....	28

TITOLO V. ALTRI SERVIZI E SPECIFICHE CATEGORIE DI RIFIUTI	30
Art. 35. Pulizia urbana	30
Art. 36. Rifiuti cimiteriali.....	30
Art. 37. Rifiuti derivanti da attività sanitarie.....	31
Art. 38. Rifiuti/materiali contenenti amianto provenienti da civili abitazioni.....	32
Art. 39. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici (dehors).....	32
Art. 40. Manifestazioni pubbliche	32
Art. 41. Aree Mercatali	33
Art. 42. Rifiuti abbandonati sul territorio	33
Art. 43. Deiezioni canine	34
Art. 44. Recupero carogne animali abbandonate sul territorio	34
Art. 45. Rifiuti da utenze non domestiche.....	35
TITOLO VI. CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	36
Art. 46. Il Centro di Raccolta dei rifiuti urbani.....	36
Art. 47. Tipologie di rifiuti ammessi.....	36
Art. 48. Utenze ammesse	36
Art. 49. Modalità di accesso	37
Art. 50. Modalità di conferimento dei rifiuti	37
Art. 51. Orari di apertura.....	38
Art. 52. Compiti del gestore del CDR	38
Art. 53. Divieti	40
Art. 54. Responsabilità	40
TITOLO VII. CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI	41
Art. 55. Vigilanza, controllo e accertamento.....	41
Art. 56. Divieti e sanzioni	41
Art. 57. Introito delle sanzioni	42
TITOLO VIII. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	43
Art. 58. Rinvio normativo	43
Art. 59. Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.....	43
Art. 60. Abrogazione	43
Art. 61. Entrata in vigore.....	43
ALLEGATO A – ELENCO DEI MATERIALI	45
ALLEGATO B – MATERIALI CONFERIBILI IN ECOCENTRO	477
ALLEGATO C – RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI SANZIONI	522

TITOLO I. DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto, campo di applicazione ed esclusioni

1. Il presente Regolamento disciplina, in ottemperanza all'art. 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale", alle norme regionali e alle altre normative vigenti in materia, la gestione integrata dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale nelle fasi di conferimento, raccolta, igiene urbana, spazzamento e trasporto.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria ed ambientale nella gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e svuotamento dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
 - e. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione, ed estumulazione;
 - f. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari e secondari di imballaggio, in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - g. le modalità di gestione del centro di raccolta comunale;
 - h. le misure di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
 - i. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani, prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
 - j. il regime dei controlli e il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.
3. Sono in ogni caso fatte salve le esclusioni disposte dall'art. 185 D.lgs. 152/2006.¹

¹

185. Esclusioni dall'ambito di applicazione

(articolo così sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010)1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana (lettera così sostituita dall'art. 41, comma 1, legge n. 154 del 2016)

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. (comma così modificato dall'art. 7, comma 8-bis, legge n. 164 del 2014)

4. Il suolo scavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.

4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato inoltre dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione del corrispettivo sui rifiuti e sui servizi.

Art. 2. Principi generali e finalità

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga".
4. La gestione dei rifiuti deve, pertanto, essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:
 - a. attivare percorsi per la riduzione della produzione dei rifiuti;
 - b. mirare alla definizione di un sistema di filiera che porti al reale recupero della materia;
 - c. evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - d. evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - e. prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente e di danneggiamento del paesaggio.
5. Il cittadino-utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, sia nell'osservare le norme vigenti e il presente Regolamento, sia nell'impegno a concorrere alla riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte.
6. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. n. 152/2006, dal Piano Regionale di Gestione dei rifiuti e dagli altri atti della Pianificazione sovraordinata.

Art. 3. Definizioni e classificazione dei rifiuti

1. Il regolamento recepisce integralmente le definizioni e la classificazione di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006 e le altre definizioni in materia di gestione dei rifiuti presenti nella normativa nazionale e regionale.
2. Sono riportate qui di seguito le definizioni più rilevanti ai fini della corretta interpretazione e applicazione del presente Regolamento:
 - a) rifiuti urbani: i rifiuti individuati dall'art. 183, comma 1, lett. b-ter del D.Lgs. 152/2006, ovvero:
 - i. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - ii. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L quater alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e dei prodotti dalle attività riportate nell'allegato L quinquies alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
 - iii. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - iv. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - v. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

vi. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

b) rifiuti speciali: i rifiuti individuati dall'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, ovvero:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) punto ii);
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) punto ii);
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) punto ii);
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) punto ii);
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
- i veicoli fuori uso.

c) raccolta differenziata: la raccolta separata alla fonte delle varie frazioni dei rifiuti urbani, comprese le raccolte multimateriale ed esclusa la frazione indifferenziata. La raccolta differenziata è finalizzata al recupero delle frazioni recuperabili e allo smaltimento in sicurezza delle frazioni pericolose;

- A. frazione da raccolta monomateriale: modalità di raccolta che mira ad intercettare le singole frazioni di rifiuto in flussi distinti.
- B. frazione da raccolta multimateriale: modalità di raccolta differenziata che prevede il conferimento in un unico contenitore di diverse frazioni merceologiche che successivamente saranno sottoposte ad una separazione prima dell'invio a recupero;
- C. frazione organica umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, costituito da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina e alimenti, che sono soggetti a rapida degradazione naturale;
- D. frazione verde: rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
- E. rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: rifiuti disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", che detta specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale generato dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla gestione dei rifiuti da esse generati;
- F. rifiuti ingombranti: rifiuti di provenienza domestica e non domestica costituiti prevalentemente da mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non rientranti nella definizione di RAEE, attrezzi sportivi e altri materiali ingombranti caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di raccolta ordinario;
- G. rifiuti da spazzamento stradale: rifiuti della pulizia delle strade, delle aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico;
- H. rifiuti indifferenziati: costituiti dalla frazione residua ovvero, in generale, da tutto ciò che non può essere conferito nelle raccolte differenziate;

- I. rifiuti dei mercati: rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o dai mercati con prevalenza di banchi alimentari;
- J. autocompostaggio: il compostaggio è un processo naturale che trasforma gli scarti vegetali e la frazione umida dei rifiuti in compost, da utilizzare come ammendante per l'agricoltura. Applicato a livello domestico il compostaggio è definito autocompostaggio e consente di trasformare la frazione organica umida e la frazione verde prodotta in terriccio per l'orto e il giardino;
- K. compostaggio collettivo: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- L. compostiera: contenitore per la trasformazione della frazione organica umida e della frazione verde in compost;
- M. contenitore stradale: contenitore posizionati in luogo pubblico o di uso pubblico, solitamente la sede stradale, a svuotamento meccanico o manuale. Possono essere caratterizzati da forme e modalità di svuotamento diverse e sono utilizzati per la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti;
- N. sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani: complesso delle attività connesse alla gestione dei rifiuti che comprendono il conferimento in forma differenziata dei rifiuti, la raccolta e il trasporto, lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, l'avvio a recupero o smaltimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- O. conferimento: le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto;
- P. spazzamento: operazioni di pulizia e rimozione rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico;
- Q. raccolta domiciliare: raccolta di alcune frazioni di rifiuti urbani, direttamente presso le utenze; permette di abbinare l'utilizzo dei contenitori a specifiche utenze (contenitori / cassonetti personalizzati);
- R. raccolta di prossimità: raccolta di alcune frazioni di rifiuti urbani con contenitori posti su suolo pubblico; permette di abbinare l'utilizzo dei contenitori a specifiche utenze (contenitori ad accesso controllato);
- S. raccolta stradale: conferimento delle varie frazioni di rifiuti urbani in contenitori posizionati sul suolo pubblico ed utilizzabili da tutte le utenze;
- T. raccolta su chiamata: servizio di raccolta di varie frazioni tramite prenotazione telefonica;
- U. cernita: operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del loro riutilizzo e riciclo;
- V. smaltimento finale: il deposito finale dei rifiuti in appositi impianti sul suolo, nel suolo o di incenerimento;
- W. centro di raccolta (CDR): area allestita e presidiata a supporto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dove si svolgono unicamente attività di raccolta dei rifiuti urbani (compresi quelli di cui all'art. 183, comma 1 lett. B-ter, punto 2 del D. Lgs. 152/2006), mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo invio a trattamento. La realizzazione e la gestione del centro di raccolta comunale, è disciplinata dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i.. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore all'utilizzatore;
- X. imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- Y. imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- Z. imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

- AA. imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;
- BB. rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione di imballaggi;
- CC. contratto di servizio: contratto attraverso il quale il Consorzio affida al Gestore del servizio la gestione dei servizi di igiene urbana, intesa come l'insieme delle operazioni di raccolta dei rifiuti indifferenziati, raccolta differenziata, trasporto, nonché tutte le attività connesse, accessorie e complementari al servizio pubblico in oggetto;
- DD. consorzio di bacino: ente consortile obbligatorio ai sensi della L. R. 24/2002, avente funzioni regolamentari consortili, titolare dell'affidamento dei Servizi di Gestione dei Rifiuti; a partire dall'adeguamento alla L. R. 1/2018 così come modificata dalla L. R. 4/2021, assume la denominazione di "consorzio di area vasta";
- EE. conferenza d'ambito: convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 con funzioni di ambito regionale costituita dai consorzi di area vasta, dalla Città di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino e dalle province ai sensi dell'art. 10 della L. R. 1/2018 così come modificata dalla L. R. 4/2021;
- FF. gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: soggetto che svolge le attività connesse alla gestione dei rifiuti;
- GG. gestore del centro di raccolta: soggetto individuato dal consorzio in accordo con l'Amministratore comunale per lo svolgimento delle attività di custodia e gestione del centro di raccolta. Tale soggetto può anche coincidere con il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti.
3. Al fine di fornire le corrette informazioni alle utenze, in **Allegato A** sono riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo le tipologie di materiali riferibili a ciascuna tipologia di raccolta differenziata. Tale Allegato è il riferimento che il Comune ed il Gestore devono utilizzare per fornire le informazioni agli utenti.
4. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali che residuano da processi umani e da processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio il Consiglio Comunale dà mandato al Responsabile dell'ufficio Ambiente, con proprio atto, di garantire l'eventuale necessario aggiornamento dell'allegato A, di cui al precedente comma, le cui variazioni saranno rese note alla Cittadinanza mediante sito internet ed altri canali di comunicazione dell'ente.

Art. 4. Competenze del Comune

1. Ai sensi della vigente normativa regionale il Comune provvede ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani (regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo) in forma associata attraverso il Consorziamento obbligatorio. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sono svolte dalla Società affidataria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente e di seguito denominato Gestore.
2. Il Comune di Collegno fa parte del Consorzio di Bacino C.A.DO.S. o dell'Ente subentrante ai sensi della L.R. 1/2018 e s.m.i.;
3. Ferme restando le competenze esercitate in forma associata mediante il Consorzio di Bacino o suo successore ai sensi delle norme regionali al tempo vigenti, al comune competono ulteriori funzioni in materia di rifiuti da esercitarsi singolarmente in conformità a specifiche disposizioni di legge o altre disposizioni, quali:
 - a. l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
 - b. l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti e l'emissione di ordinanze per la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili di

abbandono e deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006.;

- c. l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione, in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006, e secondo le procedure previste dal disposto normativo di cui al titolo quinto del D. Lgs. n.152/2006;
 - d. il controllo del corretto svolgimento delle azioni di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze e delle attività di raccolta dei rifiuti da parte del Gestore del Servizio, in coordinamento con il Consorzio di bacino.
 - e. lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dall'attività della propria amministrazione.
4. Il Comune prevede inoltre nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata e nei propri strumenti di regolamentazione edilizia l'obbligo di prevedere per ciascuna nuova edificazione gli spazi necessari al posizionamento delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti in aree private non soggette a pubblico passaggio/recintate.

Art. 5. Competenze del Gestore

1. Al Gestore, ossia al soggetto incaricato dal Consorzio dello svolgimento del Servizio, competono in regime di privativa tutte le attività costituenti il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani tra cui, in particolare:
 - a. la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - b. la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico, ove previsto dal Contratto di Servizio, compresa la rimozione dei rifiuti abbandonati per i quali non sia stato individuato il responsabile;
 - c. l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - d. la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
 - e. il ritiro delle frazioni differenziate conferite presso il Centro di Raccolta Comunale ed il trasporto agli impianti di recupero e/o trattamento, ad eccezione delle frazioni ricadenti nei Sistemi Collettivi (RAEE, oli, batterie, pneumatici, ...).
2. Il Gestore eroga il Servizio in conformità alle previsioni del Contratto di Servizio e/o delle deliberazioni del Consorzio.
3. Il Gestore inoltre svolge, su richiesta, le seguenti attività:
 - a. la gestione dei rifiuti speciali previa stipula di apposita convenzione;
 - b. assistenza e/o affiancamento a enti pubblici e/o soggetti privati per iniziative varie (es. progettazione dei servizi, campagne di comunicazione);
 - c. iniziative e/o progetti finalizzati a incentivare la prevenzione nella produzione dei rifiuti, in conformità agli indirizzi del Consorzio ed alle previsioni del Contratto di servizio e le attività di comunicazione e di informazione nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
 - d. la gestione del Centro di Raccolta comunale.
4. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore, ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006 sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi autorizzati, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli

obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Le modalità con le quali le utenze non domestiche dimostrano di avviare al recupero i propri rifiuti, le modalità di calcolo dell'abbattimento tariffario e la disciplina della modalità di uscita delle utenze non domestiche dall'utilizzo del servizio pubblico sono stabilite nel Regolamento Comunale relativo alla tariffa.

5. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dal Contratto di servizio, dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza e alle modalità per l'accesso alle informazioni e per proporre reclamo.

TITOLO II. PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Art. 6. Principi generali e attività

1. Ai fini della riduzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione comunale promuove:
 - a. campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza e gli alunni delle scuole ad un consumo sostenibile, attuate anche in collaborazione con il Gestore, il Consorzio, le associazioni dei consumatori, quelle di volontariato ed altri enti;
 - b. iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con enti, gruppi e associazioni operanti sul territorio;
 - c. iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere, di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
 - d. divulgazione e diffusione del ricorso dell'autocompostaggio degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza alla popolazione, come specificato più dettagliatamente al successivo art. 7;
 - e. gli Acquisiti Pubblici Ecologici (GPP) per la razionalizzazione degli acquisti e dei consumi e l'incremento della qualità ambientale delle proprie forniture ed affidamenti.
2. Nelle strutture comunali, nelle attività promosse o finanziate dall'Amministrazione comunale, nonché nelle manifestazioni e negli eventi di carattere culturale, sportivo, politico, sociale, sia pubblici che organizzati da associazioni, circoli, partiti o gruppi di cittadini, si promuove l'utilizzo di stoviglie biodegradabili o riutilizzabili.
3. Il Comune promuove inoltre:
 - a. l'uso di acqua pubblica, attraverso l'installazione sul territorio di punti di distribuzione, quali fontane e case dell'acqua e nella distribuzione per scuole e mense, con la diffusione periodica dei dati sulla sua qualità e sui quantitativi erogati;
 - b. l'utilizzo di pannolini lavabili;
 - c. il riutilizzo di beni non giunti a fine vita, attraverso l'organizzazione di manifestazioni quali mercatini dell'usato o altre iniziative;
 - d. la diffusione della filiera corta, attraverso l'organizzazione di mercati contadini;
 - e. l'acquisto di prodotti sfusi;
 - f. le buone pratiche per il recupero delle eccedenze alimentari (presso gli esercizi di ristorazione, la GDO, le mense, ecc.).

TITOLO III. IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO, DI COMUNITA' E DI PROSSIMITA'

Art. 7. Principi generali

1. Il presente titolo ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico (anche detto autocompostaggio), di comunità e di prossimità, applicato sia per le utenze domestiche sia non domestiche.
2. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico e in loco dei rifiuti a matrice organica, costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, assicurando un'ideale formazione e comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico, anche attraverso l'organizzazione di corsi e l'eventuale rilascio della qualifica di "Mastro compostatore".
3. Le utenze domestiche presenti sul territorio comunale che effettuano il compostaggio dei rifiuti a matrice organica al fine dell'utilizzo in sito del materiale compostato prodotto, contribuiscono a ridurre la quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di gestione e possono quindi avere diritto a una riduzione della TARI nella misura prevista dal Regolamento Comunale sull'applicazione della stessa.
4. Come previsto dalla D.G.R. n. 15-5870 del 3/11/2017 di approvazione del metodo normalizzato per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, qualora le modalità del compostaggio rispettino tutti i requisiti previsti, è possibile conteggiarne i quantitativi per il calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata comunale (secondo i limiti e le modalità previste dal metodo di calcolo).
5. Le utenze non domestiche mercatali non possono effettuare l'autocompostaggio e avere diritto alla corrispondente riduzione della TARI (per la loro specificità - sedi operative anche fuori dal territorio comunale, variabilità della presenza - non possono essere infatti soggette ad attività di controllo strutturata).

Art. 8. Il compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico, o autocompostaggio, consiste nell'autotattamento domestico della frazione organica e della frazione verde (sfalci e potature) dei rifiuti urbani e assimilati mediante biodegradazione aerobica, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Le utenze che intendono effettuare il compostaggio domestico devono seguire le buone pratiche per lo svolgimento dell'attività e partecipare alle attività formative organizzate dai Comuni, dal Consorzio o dai Gestori.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico esegue tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotta dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio. La pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata di norma nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse, purché condivise. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà con altre utenze, è necessario l'assenso di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico.
3. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
4. Le utenze non domestiche devono praticare l'autocompostaggio presso la sede dell'utenza e devono riutilizzare il materiale prodotto nel luogo di produzione.
5. L'autocompostaggio può essere effettuato utilizzando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - scarti di cucina, quali avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, scarti di pesce e carne, pane raffermo, fondi di caffè, filtri del tè, gusci d'uova e di noci, ecc.;
 - ramaglie, scarti di potature, erba, fiori e fogliame, ecc.;
 - cartone sminuzzato, segatura e trucioli di legno non trattato;
 - residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;

- escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura;
- cenere di legna in piccole quantità.

6. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze: olio di frittura, lettiere di animali domestici non indicati in precedenza, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

7. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere utilizzati in proprio tramite il compostaggio, devono essere conferiti esclusivamente presso il Centro di Raccolta o utilizzando le modalità previste all'art.23.

9. Il compost prodotto non può essere smaltito con le altre frazioni di rifiuto.

10. L'utente s'impegna a informare i vicini di casa/terreno sulla natura del rifiuto e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

11. Il Comune e il Gestore del servizio sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.

Art. 9. Il compostaggio di comunità e di prossimità

1. Il Comune disciplina le attività di compostaggio di comunità e di prossimità in conformità alle norme vigenti in materia. Tale attività è intrapresa dall'organismo collettivo previo invio di una segnalazione certificata d'inizio attività al Comune, che ne dà comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tale tipologia di compostaggio si può svolgere per quantitativi non superiori 130 tonn/anno.

2. Il compostaggio di comunità è il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei propri rifiuti urbani e assimilati, ai fini dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, con riferimento e nel rispetto di quanto previsto dal DM 266/2016 *“Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.”*

3. Il compostaggio di prossimità è il compostaggio disciplinato dall'art. 214 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, recante quanto segue: *“In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”*

Art. 10. Albo comunale dei compostatori e riduzione TARI

1. È istituito presso l'Ufficio Ambiente l'Albo comunale dei compostatori, che potrà anche avvalersi del soggetto gestore per l'aggiornamento e il monitoraggio dello stesso tramite piattaforma informatica condivisa.

2. L'Albo comunale dei compostatori è l'elenco delle utenze domestiche e non domestiche presenti nel Comune di Collegno che trattano in modo autonomo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione.

3. L'Albo comunale dei compostatori ha i seguenti contenuti minimi:

- indicazione della tipologia di utenza (domestica o non domestica);
- numero di componenti dell'utenza domestica;
- tipologia di compostaggio: domestico, di comunità, di prossimità;
- modalità di effettuazione del compostaggio domestico (compostiera, buca, cumulo, ecc.);
- in caso di utilizzo di compostiera, volume della compostiera (in m³);
- data ultimo controllo (giorno, mese, anno);
- verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio.

4. Per essere iscritte nell'Albo comunale dei compostatori, le utenze sono tenute a farne richiesta al Comune di Collegno, utilizzando l'apposito modulo distribuito presso l'ente o reperibile sul sito web istituzionale del Comune. Nel caso di compostaggio domestico praticato presso l'orto o il giardino in comproprietà con altre utenze, è necessario allegare al modulo l'atto di assenso (es. verbale della riunione di condominio nella quale è stata approvata la proposta di effettuare l'autocompostaggio) di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico.

5. Eventuali variazioni da parte dell'utenza nella gestione dei rifiuti compostabili che siano di rilevanza per l'Albo comunale dei compostatori (quali ad esempio la variazione della tipologia di attività svolta dall'utenza non domestica, la variazione del sito dove si effettua il compostaggio) devono essere comunicati all'Ufficio Ambiente del Comune di Collegno.

6. Gli utenti iscritti nell'Albo comunale dei compostatori e i titolari della qualifica di "Mastri compostatori" beneficiano di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARI, secondo quanto disposto dallo specifico regolamento.

7. Per avere diritto alla riduzione della TARI per la pratica del compostaggio domestico SOLO PER UTENZE DOMESTICHE, l'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune di Collegno. Qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo comunale dei compostatori.

Art. 11. Controlli, cancellazione dall'albo dei compostatori, termine riduzione TARI

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico sono predisposti controlli periodici presso il domicilio degli iscritti all'Albo comunale dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. I controlli saranno effettuati periodicamente nei modi e tempi che verranno individuati dall'amministrazione.

2. Il Comune potrà effettuare l'attività di controllo e accertamento con proprio personale o affidarla a personale del Gestore o a società/enti/associazioni autorizzati all'esercizio di questa attività i quali lo svolgeranno in totale autonomia secondo le direttive impartite dal Comune.

3. Detto personale incaricato non ha la possibilità di effettuare sanzioni.

4. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale, in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente, mentre l'altra è trasmessa agli uffici comunali.

5. Qualora il controllo accerti che l'utenza non provvede al compostaggio domestico secondo il presente Regolamento o che tale attività è realizzata in modo sporadico, l'utenza medesima è invitata, con apposita annotazione nel verbale di cui al comma 4, ad adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, è eseguito un nuovo controllo. Se il nuovo controllo dà esito negativo, è disposta la cancellazione

dell'utenza medesima dall'Albo comunale dei compostatori dalla data del primo controllo che ha dato esito negativo.

6. L'utenza che non consente lo svolgimento delle attività di controllo è automaticamente cancellata dall'Albo comunale dei compostatori.

7. L'utenza può richiedere la cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori tramite comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio Ambiente del Comune di Collegno utilizzando l'apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Tributi e sul sito web istituzionale del Comune.

8. La cancellazione dall'Albo comunale dei compostatori comporta la decadenza d'ufficio della riduzione sulla TARI a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il controllo che ha dato esito negativo o in cui è stata richiesta la cancellazione dall'Albo.

9. Nel caso in cui le attività di controllo abbiano dato esito negativo, l'utenza non potrà iscriversi nuovamente all'Albo comunale dei compostatori nei due anni solari successivi alla data di cancellazione.

TITOLO IV. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 12. Principi generali di organizzazione del servizio

1. L'Amministrazione Comunale promuove forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale, sulla base degli indirizzi del Consorzio dei Comuni e in base ai criteri stabiliti nel Contratto di servizio.
2. Le modalità di raccolta che consentono di massimizzare i risultati di raccolta differenziata in termini quantitativi e qualitativi, e quindi il recupero di materia, sono quelle che prevedono un accesso limitato e/o personalizzato ai contenitori da parte degli utenti, permettendo la responsabilizzazione degli stessi e il controllo qualitativo dei materiali conferiti. Tali modalità di raccolta sono coerenti con l'applicazione di sistemi di misurazione puntuale dei quantitativi di rifiuti prodotti e la conseguente applicazione di modelli di TARI puntuale o tariffazione corrispettiva.
3. Le frazioni oggetto di raccolta differenziata sono le seguenti:
 - a. organico
 - b. verde (sfalci, potature)
 - c. carta
 - d. cartone
 - e. imballaggi in vetro e imballaggi in metallo (raccolti congiuntamente)
 - f. imballaggi in plastica
 - g. rifiuti indifferenziati residui
 - h. pile
 - i. farmaci
 - j. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
 - k. rifiuti ingombranti
 - l. tessili e indumenti usati
 - m. altre frazioni che possono essere conferite nel Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento
4. Per ciascuna frazione di rifiuto sono indicate le modalità di raccolta negli artt. dal 22 al 34; ciascuna frazione deve essere conferita dagli utenti esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio.
5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento con i rifiuti indifferenziati residui.
6. Gli imballaggi primari e secondari non restituiti al produttore/venditore dall'utilizzatore, possono essere conferiti al servizio pubblico solo attraverso la raccolta differenziata.
7. Sul territorio della Città di Collegno il servizio è quindi svolto con le seguenti modalità, specificate nel dettaglio nei seguenti punti:
 - a. la raccolta differenziata con sistema prevalentemente domiciliare e di prossimità;
 - b. la raccolta differenziata stradale;
 - c. la raccolta differenziata con contenitori collocati presso esercizi commerciali e altri luoghi pubblici;
 - d. il ritiro a domicilio su richiesta dell'utente;
 - e. il conferimento diretto da parte delle utenze al Centro di Raccolta.
8. Le modalità organizzative specifiche del servizio di raccolta per ciascuna frazione e le frequenze di raccolta sono definite nel Contratto di servizio e nei relativi documenti attuativi.

9. Il Comune in coerenza con gli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, si riserva di applicare sistemi di misurazione puntuale coerenti con le “Linee Guida per l’applicazione dei sistemi di TARI puntuale sul territorio consortile” approvate con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 19_2017 e con il D.M. Ambiente 20 aprile 2017. Le modalità di applicazione si definiscono nel Regolamento TARI comunale.

Art. 13. Comunicazione e obblighi di vigilanza e garanzia

1. L’Amministrazione Comunale avrà cura di pubblicizzare le modalità di gestione e di utilizzo da parte degli utenti del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.
2. L’Amministrazione Comunale, in sinergia con il Gestore e d’intesa con eventuali altri soggetti interessati, attiva le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale.
3. Il Comune individua negli Amministratori di stabili i soggetti cui compete:
 - a. diffondere il contenuto del regolamento e far rispettare ai singoli condomini le disposizioni del medesimo;
 - b. indicare, con appositi cartelli scritti da conservare nella bacheca condominiale le sanzioni in caso di conferimento non corretto delle varie tipologie di rifiuto;
 - c. controllare che tali informazioni non vengano rimosse o modificate;
 - d. far osservare il corretto uso delle parti condominiali ed espletare le necessarie funzioni di controllo circa il corretto utilizzo dei contenitori e le modalità di conferimento dei rifiuti, adottando altresì tutte le misure indispensabili per impedire l’uso non conforme dei contenitori, assegnati o riferibili al condominio.
 - e. unitamente a ciascun condomino, deve impedire eventuali violazioni del regolamento sul conferimento dei rifiuti, effettuando o facendo effettuare controlli a campione nei cassonetti del Condominio, con cadenza trimestrale, alla presenza di almeno un condomino. Tale adempimento deve essere documentato per iscritto, con apposito verbale, con l’indicazione del giorno, mese, anno ed ora in cui è stato effettuato e del relativo risultato. I verbali devono essere sottoscritti e conservati per tre anni, nonché esibiti a coloro che svolgono gli accertamenti per il Comune. Nel caso in cui a seguito del controllo si verificano delle irregolarità l’Amministratore ha il dovere di informare, con racc.A.R. -entro 10 giorni- o PEC, tutti i condomini dell’accaduto, ordinare che non si verificano ulteriori errati smaltimenti e ricordare che l’errato conferimento comporta da parte del Comune l’irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
 - f. contribuire nella diffusione capillare delle informazioni sul corretto conferimento delle varie tipologie di rifiuto differenziato e non;
 - g. collaborare nella fase di verifica delle caratteristiche delle aree pertinenziali private, poste all’interno della proprietà e destinate ad accogliere i nuovi cassonetti.
4. L’inosservanza degli adempimenti del presente Regolamento comporta la responsabilità solidale dell’Amministratore e del Condominio.
5. Negli stabili privi di Amministratore il mancato rispetto del presente regolamento comporterà la responsabilità solidale dei singoli condomini.

Art. 14. Perimetro di espletamento del servizio

1. La gestione dei rifiuti urbani è effettuata di norma nell’intero territorio comunale, comprese le zone con case sparse; negli allegati tecnici del Contratto di servizio sono indicate, per alcune tipologie di rifiuto e/o per alcuni servizi di spazzamento e/o altri servizi, eventuali zone non servite. Il Gestore del servizio predispone e mantiene aggiornati idonea cartografia o elenco puntuale delle strade/aree, dai quali risultino le zone servite e i relativi servizi resi alle utenze.

2. Si intendono coperti dal servizio i nuclei abitati, le case sparse e gli edifici ai quali si accede mediante strada privata, il cui sbocco sia su area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Resta fermo l'obbligo, per coloro che risiedono nelle zone non comprese nelle aree servite, di conferire i rifiuti al servizio pubblico presso il punto di raccolta più vicino.
4. La raccolta istituita sul territorio comunale è destinata ai rifiuti prodotti sul territorio comunale, dunque non possono essere conferiti nei contenitori rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale.

Art. 15. Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani adotta modalità organizzative tali da consentire la quantificazione dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale o, qualora previsto da specifici accordi, sovracomunale.
2. Il peso effettivo dei rifiuti raccolti è da considerarsi esclusivamente quello riscontrato presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.
3. Nel caso di raccolte sovracomunali, il Gestore ripartirà i pesi tra i Comuni secondo criteri che saranno comunicati annualmente al Comune, quali:
 - a. numero di abitanti serviti;
 - b. numero di contenitori;
 - c. pesature intermedie per un periodo rappresentativo;
 - d. pesature puntuali ove consentito dal sistema di raccolta.

Per attività e situazioni particolari, potranno essere individuati altri criteri, in accordo tra i Comuni interessati dalla raccolta sovracomunale ed il Gestore del servizio.

Art. 16. Raccolta domiciliare: posizionamento dei contenitori

1. La **raccolta domiciliare** è svolta tramite appositi contenitori forniti alle utenze secondo i criteri di assegnazione previsti nel Contratto di Servizio. I contenitori assegnati alle singole utenze sono posizionati, in relazione alle caratteristiche dei singoli edifici, secondo le seguenti modalità, in ordine di priorità:
 - a. **area privata interna non soggetta a pubblico passaggio**, con esposizione su fronte strada dei contenitori nel giorno/i di raccolta, a cura delle utenze assegnatarie o di soggetti terzi incaricati dalle stesse. A tal fine l'esposizione potrà avvenire dalle ore 19,00 del giorno precedente o comunque non oltre le ore 6,00 del giorno di raccolta. I contenitori devono rimanere esposti sino ad avvenuto svuotamento e comunque non oltre le ore 19:00 del giorno di raccolta, termine entro il quale dovranno essere ritirati all'interno dell'area privata;
 - b. **area privata esterna soggetta a pubblico passaggio**, (qualora non sia possibile la soluzione a, solo nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti): i contenitori dovranno essere collocati nelle immediate vicinanze del numero civico, negli spazi privati individuati e appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale, al fine di riservare il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono dedicati. I contenitori posizionati in tali aree devono essere dotati di meccanismo di chiusura allo scopo di impedire conferimenti scorretti da parte di soggetti non autorizzati;
 - c. **area esterna su suolo pubblico** (qualora non siano possibili la soluzione a e la soluzione b, solo nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti che autorizzano altresì l'occupazione di suolo pubblico): i contenitori dovranno essere collocati nelle immediate vicinanze del numero civico, negli spazi pubblici individuati e appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale, al fine di riservare il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono dedicati. I contenitori posizionati in tali aree devono essere dotati di meccanismo di chiusura allo scopo di impedire conferimenti scorretti da parte di soggetti non autorizzati;

- A tal proposito si specifica che il posizionamento dei contenitori deve avvenire nel rispetto delle norme dell'articolo 25 del Codice della Strada e 68 del relativo Regolamento di esecuzione.
2. È vietato depositare i rifiuti al di fuori dei contenitori o sulla sommità di essi (anche se pieni); la pulizia delle aree esterne di cui ai punti b) e c) è a cura e sotto la responsabilità delle utenze a cui sono assegnati i contenitori.
 3. La segnaletica orizzontale di cui ai punti b) e c) del comma 1 è a cura e spese del Comune.
 4. Nel punto a) del comma 1 rientrano anche aree private recintate di proprietà e pertinenza dell'utenza, appositamente individuate per la collocazione dei contenitori per i rifiuti, accessibili esclusivamente dall'utenza, dagli operatori del gestore e dagli organi di vigilanza.
 5. Anche ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2005, n.3/AMB/SAN (pubblicata sul BUR n.30 del 28/7/2005) le aree destinate al posizionamento dei contenitori devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. devono risultare facilmente accessibili;
 - b. la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti a ridotta mobilità;
 - c. lo spazio interno deve essere adeguatamente dimensionato (la dimensione va stabilita in base al n. di utenze che afferiscono al civico e alla zona di ubicazione del fabbricato) e sufficiente per movimentare i contenitori per permettere l'agevole scorrimento degli stessi;
 - d. poggiare su un basamento impermeabile;
 - e. Essere dotata di attacco per la condotta dell'acqua per il lavaggio dei cassonetti;
 - f. Essere dotata di un tombino per lo scarico dell'acqua di lavaggio in fognatura.
 6. In merito alle modalità di realizzazione delle isole ecologiche interne alle proprietà, qualora richiedessero l'occupazione del suolo pubblico al fine di agevolarne l'accessibilità, dovranno essere adeguati, se necessario, i percorsi/marciapiedi pedonali, installata la prevista segnaletica stradale ed eventualmente dissuasori della sosta come da indicazioni che verranno fornite in sede di rilascio dell'autorizzazione.
 7. I contenitori per l'indifferenziato residuo e per l'organico non possono essere posizionati a ridosso di aperture quali porte, finestre e balconi di civili abitazioni, poste a piano terra e piano rialzato degli edifici.
 8. I contenitori per la carta possono essere tenuti anche all'interno dei fabbricati.
 9. Nel caso di area privata interna non soggetta a pubblico passaggio (art 16 comma 1 lett. a del presente regolamento) che sia accessibile come area di manovra ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi, il Gestore, in accordo con l'utenza interessata, potrà decidere che la raccolta venga fatta direttamente all'interno dei cortili medesimi, previo sopralluogo e in accordo con l'utenza.
 10. È possibile prevedere il servizio di svuotamento dei contenitori collocati in area privata non accessibile direttamente dal Gestore, previo sopralluogo da parte dello stesso. Tale servizio può essere soggetto a pagamento di corrispettivo da parte dell'utenza al Gestore, previa sottoscrizione di uno specifico contratto.
 11. Nel caso di cui al precedente comma 1 punto c) le volumetrie per frazione superino i 2.400 litri, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di valutare una raccolta di prossimità (con le modalità di cui al successivo art 19).
 12. Nelle nuove edificazioni o nelle ristrutturazioni che implicino un ridimensionamento del fabbricato, devono essere previste apposite aree di pertinenza private non soggette a pubblico passaggio destinate al posizionamento dei contenitori, facilmente accessibili dagli operatori del Gestore, con le caratteristiche riportate al precedente comma 5.

Art. 17. Raccolta domiciliare: gestione dei contenitori, esposizione e lavaggio

1. Gli utenti devono utilizzare esclusivamente i contenitori loro assegnati dal Gestore in comodato d'uso come regolato dagli artt 1804 e seguenti del Codice Civile. Il relativo contratto deve essere sottoscritto dal comodatario (utente) al momento della consegna da parte del Gestore (comodante). Qualora la sottoscrizione non possa avvenire contestualmente alla consegna, il contratto potrà essere perfezionato con le modalità alternative stabilite dal Gestore e debitamente comunicate all'utente. In ogni caso, il contratto si riterrà implicitamente accettato dall'utenza al primo uso dei contenitori ai fini della fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti.
2. I contenitori devono essere mantenuti in buono stato. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione da parte dell'utenza. Nel caso di furto il Gestore provvede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione di avvenuta sottrazione del contenitore ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3. I contenitori di qualsiasi tipo sono dotati di strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.
4. Il servizio di raccolta viene svolto, di norma, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari comunicati dal Comune e/o dal Gestore; in caso di festività infrasettimanali la raccolta sarà effettuata con le modalità definite dal Gestore del servizio e comunicate all'utenza annualmente sul sito del Gestore.
5. I contenitori sono dotati di apposito dispositivo di riconoscimento che consente al Gestore del servizio di rilevare i dati inerenti l'avvenuto svuotamento. Nel rispetto di quanto previsto dal DM Ambiente 20/4/2017, tali dati potranno essere associati a informazioni sulle utenze del servizio (es. banca dati anagrafica, banca dati tributi).
6. I contenitori sono esposti a cura dell'utenza sulle pubbliche vie o sulle piazze la sera prima del giorno di raccolta non prima delle ore 19,00 e comunque non oltre le ore 6,00 del giorno di raccolta. I contenitori devono essere esposti quando pieni, in particolar modo per le frazioni che non comportano problemi di igiene o di odore.
7. Il posizionamento dei contenitori su suolo privato ad uso pubblico o su suolo pubblico deve avvenire nel rispetto dell'articolo 25 del Codice della Strada e 68 del relativo Regolamento di esecuzione. I contenitori sono esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dal Gestore del servizio. I contenitori sono posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
8. I contenitori devono rimanere esposti sino ad avvenuto svuotamento e comunque non oltre le ore 19:00 del giorno di raccolta, Il servizio è effettuato mediante il passaggio su strade pubbliche o ad uso pubblico in cui venga garantita la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta; il Gestore può accedere, per motivate esigenze o su richiesta dell'utenza, su strade private, salvo opposizione dei proprietari o degli aventi diritto.
9. Qualora il Gestore del servizio non esegua il ritiro dei rifiuti, l'utente segnala tempestivamente (cioè non oltre il giorno successivo) la mancata esecuzione al Numero Verde del Gestore che, effettuate le verifiche del caso, provvede a recuperare il disservizio come specificato nella Carta dei Servizi, salvo diverse modalità previste nel Contratto di servizio. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili all'appaltatore del servizio come scioperi, neve, interruzione della viabilità.
10. Il Gestore del servizio non garantirà la rimozione dei rifiuti, qualora gli stessi non siano conformi, per tipologia o modalità di conferimento, a quanto previsto nel presente Regolamento e nel Contratto di servizio; in particolare non verranno raccolti:
 - rifiuti inquinati da materiale estraneo;
 - contenitori esposti in giorni o orari errati;
 - rifiuti in contenitori non regolamentari, non rientranti nelle tipologie adottate per l'esecuzione del servizio.
11. I conferimenti non conformi sono soggetti alle sanzioni previste da questo regolamento.

12. Il Comune, anche avvalendosi del Gestore del servizio, predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante l'operato di ispettori ambientali, nel caso in cui il Contratto lo preveda.
13. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, si dovessero riscontrare difformità rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, il Gestore potrà effettuare apposita segnalazione con le seguenti modalità:
 - a. lasciare un avviso sul contenitore,
 - b. non svuotare il contenitore,
 - c. segnalare agli ispettori ambientali e alle Autorità competenti.
14. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori per la raccolta domiciliare devono essere sottoposti a regolari lavaggi da parte degli utenti e, qualora previsto in contratto, dal Gestore. Il lavaggio e l'igienizzazione dei cassonetti assegnati possono essere effettuati con modalità paragonabili a quelli dei propri contenitori domestici, con l'uso di prodotti con modeste proprietà detergenti/disinfettanti e con buone capacità biodegradabili.

Art. 18. Raccolta stradale: modalità, contenitori

1. La raccolta stradale è svolta tramite appositi contenitori ad accesso libero, posizionati sul territorio secondo le ubicazioni concordate fra Amministrazione e Gestore e nel numero previsto dal Contratto di servizio.
2. I contenitori sono posizionati in area esterna, di pertinenza pubblica, accessibili agevolmente dagli utenti e accessibili direttamente dal Gestore al fine di effettuarne lo svuotamento, nel rispetto dell'articolo 25 del Codice della Strada e 68 del relativo Regolamento di esecuzione e dei criteri di igiene di sicurezza e di attenzione per i luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale.
3. I contenitori sono dotati di pannelli informativi (adesivi o analoghi) con le indicazioni delle tipologie di materiali differenziati e delle loro modalità di conferimento.

Art. 19. Raccolta di prossimità: modalità, contenitori

1. Per raccolta di prossimità si intende una modalità di raccolta che può essere assimilata alla raccolta domiciliare, sebbene avvenga tramite contenitori non direttamente assegnati alla singola utenza. Tale modalità è utilizzata in determinate aree del territorio comunale in cui risulti difficoltoso o non applicabile il servizio domiciliare.
2. I contenitori sono posizionati in area esterna di pertinenza pubblica, accessibili agevolmente dagli utenti e dal Gestore al fine di effettuarne lo svuotamento, nel rispetto dei vincoli definiti dal Codice della Strada e dei criteri di igiene, di sicurezza e di attenzione per i luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale.
3. I contenitori devono essere ad accesso controllato e sono assegnati a gruppi di utenze. Gli utenti del servizio di raccolta di prossimità devono utilizzare esclusivamente i contenitori a loro assegnati dal Gestore in comodato d'uso come regolato dagli artt. dal 1804 e seguenti del Codice Civile. Il relativo contratto deve essere sottoscritto dal comodatario (utenti) al momento della consegna da parte del Gestore (comodante). Qualora la sottoscrizione non possa avvenire contestualmente alla consegna, il contratto potrà essere perfezionato con le modalità alternative stabilite dal Gestore e debitamente comunicate all'utente. In ogni caso, il contratto si riterrà implicitamente accettato dall'utenza al primo uso dei contenitori ai fini della fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti.
4. Gli utenti che devono conferire i rifiuti in contenitori ad accesso controllato con chiave o tessera (o altro sistema di riconoscimento) sono tenuti a dotarsi del dispositivo di apertura presso gli Uffici Comunali o presso il Gestore a custodirlo con diligenza e ad utilizzarlo con le modalità previste. Ad ogni utenza iscritta a ruolo della tassa rifiuti verrà consegnato un solo dispositivo. La richiesta di ogni ulteriore dispositivo sarà soggetta a pagamento.

Art. 20. Altre modalità di raccolta: modalità, contenitori

1. Contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuto (es. pile esauste, farmaci scaduti, scarpe) possono essere collocati per esigenze di pubblica utilità, in accordo con il Gestore del servizio e previo consenso del proprietario, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
2. Lo svuotamento di tali contenitori è a cura del Gestore, con le frequenze previste nel Contratto di servizio.
3. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili dei locali aperti al pubblico che accettino la collocazione dei contenitori, collaborano con il Gestore nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 21. Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani

1. Le utenze domestiche e le utenze non domestiche conferiscono obbligatoriamente in modo differenziato tutti i rifiuti.
2. A tal fine ogni utenza ha l'obbligo di utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta domiciliare forniti in comodato d'uso dal Gestore, identificati e codificati secondo gli standard previsti, di utilizzarli ed esporli secondo le regole specificate nel presente Regolamento.
3. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori per la raccolta, messi a disposizione dal Gestore del servizio. I rifiuti organici e i rifiuti indifferenziati devono essere collocati in sacchi che poi saranno depositati nei contenitori in modo da minimizzare il contatto fra rifiuto e contenitore.
4. È vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio e, per la raccolta domiciliare, al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale.
5. È inoltre vietato per tutti i contenitori (sia per la raccolta domiciliare che per la raccolta stradale e di prossimità):
 - a. l'uso improprio dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - b. la cernita e il rovistamento dei rifiuti nei contenitori anche se ciò non determina lo sversamento sul suolo;
 - c. l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, anche se in sacchi chiusi, a lato dei contenitori o sulla sommità, anche se questi risultino pieni;
 - d. l'esecuzione di scritte sui contenitori o l'affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione;
 - e. lo sblocco degli eventuali freni di stazionamento, il ribaltamento e il danneggiamento dei contenitori;
 - f. la manomissione delle serrature e dei meccanismi di chiusura dei contenitori;
 - g. il conferimento di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo.
6. È vietato lo spostamento dei contenitori stradali dalla sede in cui sono stati collocati dal Gestore del servizio.
7. In caso di raccolta stradale, nel caso in cui i rifiuti non siano conferibili a causa di contenitori già pieni, occorre conferire in altro contenitore ed avvisare il Gestore del servizio.
8. Le tipologie di rifiuti urbani che per loro natura e/o per loro dimensione non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta domiciliare e/o stradale e/o di prossimità devono essere conferite nel Centro di Raccolta comunale, con le modalità previste al Titolo VI. Per i rifiuti ingombranti e per i RAEE sono inoltre previste le modalità di raccolta indicate all'artt successivi n. 31 e 32.

9. Le utenze non domestiche sono autorizzate a conferire i propri rifiuti urbani nei contenitori per i rifiuti, con la precauzione che i materiali immessi nei contenitori devono essere classificabili come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. B-ter, punto 2 del D. Lgs. 152/2006, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi.
10. È vietato depositare qualsiasi rifiuto od oggetto al di fuori o sulla sommità dei contenitori (anche se pieni) ed è vietato adottare qualsiasi comportamento che intralci o ritardi l'opera di svuotamento dei cassonetti.
11. Qualora sia necessario lo spostamento dei contenitori stradali per esigenze delle utenze (es. traslochi, cantieri) i relativi costi sono a carico dell'utenza interessata.

Art. 22. Raccolta frazione organica

1. La frazione organica è costituita dalle tipologie di materiali biodegradabili indicate in **Allegato A**.
2. Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto, nell'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a. per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, che per loro natura risultano produttrici di tale tipologia di rifiuto, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. B-ter, punto 2 del D. Lgs. 152/2006;
 - b. mediante raccolta domiciliare con contenitori di colore MARRONE;
 - c. con la frequenza e nei giorni stabiliti dal Contratto di Servizio;
 - d. mediante raccolta dei rifiuti in sacchetti compostabili ben chiusi e successivo conferimento degli stessi e nel contenitore;
 - e. a seguito del conferimento, l'utente dovrà assicurarsi che il coperchio del contenitore resti chiuso.
3. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.
4. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme nel conferimento di rifiuto, l'operatore potrà effettuare una segnalazione con le modalità previste all'art. 17.
5. Ai sensi dell'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, gli utenti dovranno obbligatoriamente e unicamente utilizzare, per le operazioni di cui al precedente comma 2 lettera b), sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
6. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D.Lgs. 508/92.²
7. La frazione organica può essere gestita dall'utente con la modalità del compostaggio domestico, con riferimento a quanto previsto all'art. 8.

Art. 23. Raccolta frazione verde (sfalci e potature)

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da sfalci dei prati, foglie e residui di potatura indicate in **Allegato A**.
2. Il servizio di raccolta differenziata della frazione verde è svolto con le seguenti modalità:

² Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.

- a. domiciliare a pagamento (con contenitori di colore VERDE) su abbonamento per le utenze singole o condominiali che ne fanno richiesta con le modalità indicate nel Contratto di Servizio;
 - b. conferito direttamente dall'utenza presso il Centro di Raccolta Comunale, nelle modalità descritte nel Titolo VI di tale regolamento.
3. Gli utenti devono conferire il materiale all'interno dei contenitori in modo che sia possibile la completa chiusura degli stessi.

Art. 24. Raccolta carta, cartone e poliaccoppiati celluloseici

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da carta, cartone e poliaccoppiati celluloseici (tipo tetrapak) indicati in **Allegato A** e previsti dagli Accordi ANCI-CONAI.
2. Il servizio di raccolta della frazione carta, cartone e poliaccoppiati celluloseici è svolto, nell'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a. per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. B-ter, punto 2 del D. Lgs. 152/2006. Per alcune specifiche tipologie di utenze non domestiche può essere previsto un servizio dedicato (successivo art. 25);
 - b. mediante raccolta domiciliare con contenitori di colore BIANCO;
 - c. mediante raccolta di prossimità con contenitori, anche interrati, con chiave o controllo di accesso;
 - d. con la frequenza e nei giorni stabiliti dal Contratto di Servizio;
 - e. il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitando di appallottolare la carta;
 - f. a seguito del conferimento, l'utente dovrà assicurarsi che il coperchio del contenitore resti chiuso.
3. Gli uffici utilizzano, di norma, i contenitori in dotazione agli stabili in cui ha sede l'attività. Qualora sia necessario, essi sono dotati di contenitori propri da gestirsi con le modalità previste per le utenze domestiche.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme nel conferimento di rifiuto, l'operatore potrà effettuare una segnalazione con le modalità previste all'art. 17.
6. Gli imballaggi in carta e cartone di grandi dimensioni che non possono essere inseriti nei contenitori per la raccolta devono essere conferiti dalle utenze presso il Centro di Raccolta, nel rispetto del Titolo VI del presente regolamento.

Art. 25. Raccolta cartone

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da cartone indicata in **Allegato A** e prevista dagli Accordi ANCI-CONAI, prodotta da utenze non domestiche, quali utenze commerciali e pubblici esercizi che per loro natura risultano produttrici di elevate quantità di cartone e imballaggi in cartone.
2. Il servizio di raccolta del cartone è svolto con le seguenti modalità:
 - con la frequenza e nei giorni stabiliti dal Contratto di Servizio;
 - l'utente deposita il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
 - il rifiuto deve essere piegato e ridotto in volume;
 - insieme al cartone non può essere conferita carta;
 - il materiale è conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura.

3. il Gestore del servizio valuterà l'assegnazione dei contenitori alle utenze in funzione della quantità prodotta.

Art. 26. Raccolta imballaggi in vetro e imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro e imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata (raccolta congiunta) indicati in **Allegato A** e previsti dagli Accordi ANCI-CONAI.
2. Il servizio di raccolta della frazione imballaggi vetro e imballaggi metallici è svolto, nell'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a. per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche che per loro natura risultano produttrici di tale tipologia di rifiuto, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. B-ter, punto 2 del D. Lgs. 152/2006;
 - b. mediante raccolta domiciliare con contenitori carrellati di colore *VERDE* per le utenze non domestiche specificatamente individuate (bar, pub, mense, self service, tavole calde, ristoranti, trattorie, pizzerie, discoteche), qualora nelle vicinanze non sia presente una postazione stradale, di cui al successivo comma c) e per le utenze domestiche delle aree individuate dal Contratto di servizio;
 - c. mediante raccolta di prossimità o stradale con contenitori, anche interrati, di colore *VERDE* per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche non specificatamente individuate al punto precedente;
 - d. con la frequenza e nei giorni stabiliti dal Contratto di Servizio;
 - e. i rifiuti dovranno essere svuotati accuratamente in modo che siano privi di residui, il materiale è introdotto sfuso nel contenitore;
 - f. a seguito del conferimento, l'utente dovrà assicurarsi che il coperchio del contenitore resti chiuso.
3. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme nel conferimento di rifiuto, l'operatore potrà effettuare una segnalazione con le modalità previste all'art. 17.
4. Gli imballaggi in vetro e gli imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata di grandi dimensioni che non possono essere inseriti nei contenitori per la raccolta devono essere conferiti dalle utenze presso il Centro di Raccolta del Titolo VI del presente regolamento.
5. I materiali in vetro e in metallo che non sono imballaggi devono essere conferiti dalle utenze presso il Centro di Raccolta, nel rispetto del Titolo VI del presente regolamento.

Art. 27. Raccolta imballaggi in plastica

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e altri materiali in plastica indicati in **Allegato A** e previsti dagli Accordi ANCI-CONAI.
2. Il servizio di raccolta della frazione imballaggi in plastica è svolto, nell'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - a. per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. B-ter, punto 2 del D. Lgs. 152/2006;
 - b. mediante raccolta stradale con contenitori, anche interrati, di colore *BLU* per le utenze delle aree individuate nel Contratto di servizio;
 - c. mediante raccolta domiciliare con contenitori carrellati di colore *BLU* per le utenze delle aree individuate nel Contratto di servizio;
 - d. con la frequenza e nei giorni stabiliti dal Contratto di Servizio
 - e. i rifiuti dovranno essere svuotati accuratamente in modo che siano privi di residui e ridotti di volume; il materiale è introdotto sfuso o in sacchi nel contenitore;

- f. a seguito del conferimento, l'utente dovrà assicurarsi che il coperchio del contenitore resti chiuso.
- 3. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme nel conferimento di rifiuto, l'operatore potrà effettuare una segnalazione con le modalità previste all'art. 17.
- 4. Gli imballaggi in plastica di grandi dimensioni devono essere conferiti dalle utenze presso il Centro di Raccolta, nel rispetto dello specifico Regolamento al Titolo VI.
- 5. I materiali e gli oggetti plastici non imballaggi e non previsti dagli Accordi ANCI-CONAI devono essere conferiti dalle utenze presso il Centro di Raccolta, del Titolo VI del presente regolamento.

Art. 28. Raccolta indifferenziato non recuperabile

1. La frazione indifferenziata non recuperabile è costituita dai materiali non differenziabili che non possono essere conferiti nelle raccolte differenziate. Non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
 - a. rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata domiciliare, di prossimità, stradale e presso il Centro di Raccolta;
 - b. rifiuti speciali;
 - c. rifiuti urbani pericolosi;
 - d. rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
2. Il servizio di raccolta della frazione indifferenziato non recuperabile è svolto, nell'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - per tutte le utenze domestiche e per tutte le utenze non domestiche, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. B-ter, punto 2 del D. Lgs. 152/2006;
 - mediante raccolta domiciliare con contenitori di colore GRIGIO;
 - mediante raccolta di prossimità con contenitori, anche interrati;
 - con la frequenza e nei giorni stabiliti dal Contratto di Servizio;
 - con raccolta dei rifiuti in sacchetti di plastica ben chiusi e successivo conferimento degli stessi nel contenitore;
 - a seguito del conferimento, l'utente dovrà assicurarsi che il coperchio del contenitore resti chiuso.
3. L'utente deve utilizzare sacchetti preferibilmente trasparenti, in modo da facilitare le operazioni di controllo qualitativo.
4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.
5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme nel conferimento di rifiuto, l'operatore potrà effettuare una segnalazione con le modalità previste all'art. 17.

Art. 29. Raccolta pile e batterie esauste

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie indicate in **Allegato A** e previsti dai Consorzi di filiera.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie è svolto con le seguenti modalità:
 - a. la raccolta avviene mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti. Vengono altresì effettuati servizi ad essi dedicati o presso altri esercizi pubblici, commerciali, scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico o presso i Centri di Raccolta;

- b. non possono essere introdotti nel contenitore gli accumulatori al piombo (batterie per auto) che devono essere consegnati al Centro di Raccolta del Titolo VI del presente regolamento;
- c. il servizio di raccolta è svolto con frequenza, modalità ed orari determinati nel Contratto di Servizio.

Art. 30. Raccolta medicinali scaduti

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali, indicati in **Allegato A**.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali, è svolto con le seguenti modalità:
 - a. la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti. Vengono altresì effettuati servizi ad essi dedicati o presso farmacie, ambulatori, altri esercizi pubblici, commerciali, scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico o presso il Centro di Raccolta;
 - b. il prodotto viene introdotto nel contenitore, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) è conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento;
 - c. il rifiuto pericoloso va riposto all'interno degli appositi contenitori.
 - d. il servizio di raccolta è svolto con frequenza, modalità ed orari determinati nel Contratto di Servizio.

Art. 31. Raccolta ingombranti

1. Riguarda i rifiuti ingombranti indicati **all'Allegato A**. In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - a. rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori per le raccolte domiciliari, di prossimità o stradali;
 - b. rifiuti ingombranti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), ad esempio frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, pannelli fotovoltaici inferiori a 10 kWh;
 - c. altri beni durevoli;
 - d. mobilio.
2. I R.A.E.E. ingombranti (pericolosi e non pericolosi³) o altri rifiuti ingombranti pericolosi prodotti dalle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006, non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite, anche in deroga al D.Lgs. 152/2006, dalla normativa speciale sui R.A.E.E. (D.Lgs. 49/2014 e relativi decreti attuativi).
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è svolto mediante:
 - ritiro domiciliare, con le modalità indicate nel Contratto di Servizio.
 - conferimento da parte dell'utenza presso il Centro di Raccolta.
4. Per gli ingombranti costituiti da R.A.E.E. sono previste anche le modalità di cui al seguente art. 32.
5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
 - a. il servizio è dedicato alle sole utenze domestiche con le modalità indicate nel Contratto di Servizio;
 - b. ciascun utente può conferire al massimo n. 3 pezzi a chiamata;
 - c. l'utente dichiara preliminarmente, al momento della richiesta al Gestore, il numero e il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;

³ L'allegato L-quattr alla parte IV el D. Lgs. 152/2006 che elenca i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che sono ritenuti urbani non include i RAEE

- d. il materiale, nel numero massimo di pezzi concordato nel Contratto di Servizio, è posto dagli utenti, dopo le ore 19.00 del giorno precedente a quello del ritiro, su suolo pubblico nel punto concordato con il gestore e in modo da evitare ogni intralcio al transito di pedoni, veicoli, nonché ogni altro tipo di disturbo.
 - e. l'utente espone in modo ben visibile sul materiale da ritirare un cartello con indicato il numero e il giorno della prenotazione.
6. Il posizionamento all'esterno in un giorno diverso da quello previsto per la raccolta è sanzionabile ai sensi del presente Regolamento.

Art. 32. R.A.E.E.

1. I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/2014, indicati in **Allegato A**, prodotti da utenze domestiche, oltre a essere conferiti con le modalità previste dal precedente art. 31 quando si tratta di ingombranti, possono essere:
 - a. consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente (cosiddetto "uno contro uno"); il rivenditore ha l'obbligo del ritiro ai sensi del D.Lgs. 49/2014 e relativi decreti attuativi;
 - b. consegnati ai rivenditori senza obbligo di acquisto di una nuova apparecchiatura (cosiddetto "uno contro zero"), se di piccolissime dimensioni, nel rispetto di quanto previsto dal DM Ambiente 121/2016; tale modalità è obbligatoria per i rivenditori con superficie di vendita superiore a 400 m², facoltativa per quelli con superficie inferiore.
2. I R.A.E.E. (pericolosi e non pericolosi) prodotti dalle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006, non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite, anche in deroga al D.Lgs. 152/2006, dalla normativa speciale sui R.A.E.E. (D.Lgs. 49/2014 e relativi decreti attuativi).

Art. 33. Raccolta tessili e indumenti usati

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da tessili e indumenti usati indicati in **Allegato A**.
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati, è svolto mediante appositi contenitori, dislocati sul territorio. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore.
3. Il servizio di raccolta è svolto con frequenza, modalità ed orari determinati nel Contratto di Servizio.
4. È inoltre vietato, come previsto per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale e di prossimità, la cernita e il rovista mento della frazione contenuta nei contenitori anche se ciò non determina lo sversamento sul suolo;

Art. 34. Raccolta di altre frazioni

1. Le seguenti tipologie di rifiuti devono essere conferite dagli utenti nel Centro di Raccolta, nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi e secondo le modalità previste al Titolo VI del presente regolamento, e non possono essere conferite all'interno dei contenitori per la raccolta delle frazioni differenziate e dell'indifferenziato residuo:
 - a. rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico: contenitori per vernici, olii esausti minerali, olii, grassi vegetali e animali, batterie e accumulatori per auto;
 - b. metalli (fatta eccezione per gli imballaggi metallici da conferire congiuntamente con gli imballaggi in vetro);

- c. legno;
 - d. pneumatici;
 - e. cartucce per stampanti e toner esausti;
 - f. lampadine, lampade;
 - g. inerti da piccole demolizioni domestiche;
 - h. altre tipologie di rifiuto previste al Titolo VI del presente regolamento.
2. Per le utenze non domestiche, i servizi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 sono attivi nel rispetto di quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. B-ter, punto 2 del D. Lgs. 152/2006.

TITOLO V. ALTRI SERVIZI E SPECIFICHE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 35. Nettezza urbana

1. I servizi di nettezza urbana sono costituiti dallo spazzamento e/o lavaggio delle strade e delle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico e sono svolti con le modalità indicate nel Contratto di Servizio, ove previsti.
2. Le modalità ordinarie di espletamento dei servizi di nettezza, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione d'intesa con il Gestore e sono valutate in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteorologiche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.
3. Il servizio di nettezza, come disciplinato dal Contratto di servizio, può comprendere il lavaggio delle strade, lo spazzamento, la pulizia delle gallerie e dei sottopassi, dell'arredo urbano, di fontane, fontanelle e lavaggio dei lavatoi pubblici; la raccolta delle foglie; la pulizia di parchi e giardini; la raccolta delle siringhe.
4. Il servizio di nettezza non comprende la pulizia e il diserbo dei marciapiedi, lo sgombero della neve e la rimozione del ghiaccio dagli stessi, che è a cura del proprietario frontista. È di competenza comunale esclusivamente la pulizia delle aree e dei marciapiedi posti a fronte degli edifici pubblici, giardini e aree pubbliche in genere.
5. Il servizio non comprende inoltre la pulizia del manto stradale a seguito di incidenti stradali.
6. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari all'espletamento del servizio (es. eventuale segnaletica verticale) e a evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.
7. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. È vietato:
 - a. conferire in tali contenitori rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali, assimilati e non;
 - b. inserire rifiuti voluminosi;
 - c. danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini;
 - d. eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura
8. Il posizionamento dei cestini stradali è a cura del Comune, anche in relazione a opere a scomuto. L'amministrazione indica al Gestore la posizione dei contenitori, affinché lo stesso provveda alla programmazione del servizio.
9. Al fine di prevenire l'abbandono al suolo di rifiuti di piccole dimensioni, in particolare cicche di sigarette, si fa obbligo, per gli esercizi pubblici e per gli esercizi commerciali, che prevedano l'apertura al pubblico, il posizionamento su strada (marciapiede o immediate pertinenze dell'ingresso) di appositi contenitori atti alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni, la cui manutenzione e regolare svuotamento siano a carico degli stessi esercenti.

Art. 36. Rifiuti cimiteriali

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a. ordinaria attività cimiteriale;
 - b. esumazioni ed estumulazioni;
 - c. esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, materiali derivanti dalla pulizia dei viali, materiali derivanti dalle

operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali, materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.

3. I rifiuti cimiteriali di cui al comma 1 lett a) sono collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.
4. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti da:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).
5. I rifiuti cimiteriali di cui al comma 1 lettera b) e c), viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritto "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni". Tali rifiuti possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. Devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
7. Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.
8. Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 254/2003 al responsabile della struttura del cimitero comunale è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 37. Rifiuti derivanti da attività sanitarie

1. I rifiuti derivanti da attività sanitarie sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, com 2 lett h) del D.Lgs. 152/2006 e la gestione di tali rifiuti è normata, ai sensi dell'art. 227 del medesimo decreto, dal DPR n. 254 del 15/07/2003.
2. Resta fermo il rispetto delle previsioni del citato DPR da parte delle strutture sanitarie sia pubbliche che private, tra cui, per quanto di interesse ai fini del presente Regolamento, l'incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti sanitari individuabili come urbani prodotti dalle strutture sanitarie (art. 1, comma 3 lett b) e l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle derrate alimentari, al fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari (art. 1, comma 3, lett d).
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett f) del DPR 254/2003 sono individuabili come rifiuti urbani i rifiuti sanitari, derivanti da strutture pubbliche o private, di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo di cui al D.P.R. 254/2003 art. 2 comma 1 lettera c):
 - i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che rientrino in quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. B-ter, punto 2 del D. Lgs. 152/2006;

- i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna, a servizio delle strutture sanitarie, ospedaliere o veterinarie;
 - gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intenda disfarsi;
 - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio, effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni.
4. La raccolta dei rifiuti di cui al precedente punto 3 avviene pertanto analogamente al resto dei rifiuti urbani, con le modalità previste dal presente Regolamento e dal Contratto di servizio.
 5. Tutte le tipologie di rifiuti sanitari che non rientrano nell'elenco di cui al precedente comma 3 sono rifiuti speciali e devono essere raccolti separatamente dai rifiuti urbani.

Art. 38. Rifiuti/materiali contenenti amianto provenienti da civili abitazioni

1. La rimozione di materiali contenenti amianto, ovunque essi siano collocati, è sottoposta alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e deve essere condotta da imprese autorizzate ed iscritte nella specifica categoria presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
2. La Regione Piemonte con D.G.R. 25-6899 del 18/12/2013 ha disciplinato lo specifico caso di esecuzione di interventi di rimozione/raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto, in matrice cementizia o resinoide, presenti nelle unità abitative, effettuati personalmente da privati cittadini, senza l'ausilio di altre persone. La D.G.R. specifica le condizioni di applicabilità e individua le tipologie di materiali, i quantitativi, le modalità e gli adempimenti necessari per effettuare gli interventi di rimozione. In ogni caso, nelle situazioni nelle quali la D.G.R. prevede la possibilità di rimozione a cura del privato cittadino, il trasporto e lo smaltimento dei materiali rimossi devono essere effettuati esclusivamente da imprese autorizzate.
3. In caso di rimozione di manufatti, gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme specifiche contenute nel Testo Unico in materia edilizia - D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e s.m.i. e in conformità al Regolamento Edilizio.
4. Il Comune, in accordo con il Gestore, può valutare la messa a disposizione del servizio, anche a pagamento, di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti contenenti amianto provenienti da civili abitazioni.

Art. 39. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici (dehors)

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e/o lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.
2. I gestori di pubblici esercizi di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata, quali a titolo esemplificativo non esaustivo: carta, cellophane, bicchieri, vaschette e altri contenitori per alimenti, residui di cibo, mozziconi di sigarette, gomme da masticare. In seguito i rifiuti devono essere conferiti al servizio pubblico con le modalità previste nel Contratto di servizio per la specifica area e utenza.
3. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

Art. 40. Manifestazioni pubbliche

1. In caso di manifestazioni pubbliche organizzate dall'Amministrazione comunale, è istituito un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari e le modalità di pulizia delle aree interessate, come previsto nel Contratto di servizio.

2. In caso di manifestazioni non istituzionali di qualsiasi genere, che si svolgono su area pubblica o privata ad uso pubblico, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere richiesti al Gestore, a fronte del pagamento del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto. Il Comune autorizza lo smaltimento/recupero dei rifiuti da parte del Gestore.
3. Gli organizzatori delle manifestazioni sono tenuti a verificare che i frequentatori non abbandonino al suolo i rifiuti prodotti, invitandoli a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori loro assegnati. Gli organizzatori sono tenuti inoltre a:
 - individuare un responsabile rifiuti della manifestazione;
 - prevedere istruzioni per la raccolta differenziata nei pressi dei contenitori ad essa dedicati;Devono inoltre seguire preferibilmente le buone prassi sotto elencate:
 - a. servizio di ristorazione o bar con piatti, posate e bicchieri riutilizzabili e/o compostabili;
 - b. prevedere modalità di asporto del cibo avanzato da parte dei partecipanti;
 - c. accordi con associazioni di volontariato per gestire eventuali avanzi di cibo;
 - d. utilizzo dell'acqua dell'acquedotto come bevanda ai tavoli;
 - e. spillatura di vino e birra, minimizzando il ricorso ai contenitori a perdere.
4. La pulizia delle aree dove si è svolta la manifestazione è a cura degli organizzatori. In caso di manifestazioni che si prevede possano compromettere molto la nettezza dell'area, tale servizio deve essere richiesto al Gestore del servizio, unitamente alla fornitura dei cassonetti, concordando le più efficienti ed efficaci modalità di pulizia che possono anche prevedere l'utilizzo di macchinari per lo spazzamento e il lavaggio del suolo.

Art. 41. Aree Mercatali

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
2. Per i mercati su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, è istituito un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, prevedendo, se del caso, dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi.
3. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area assegnata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori loro assegnati, o comunque nel rispetto delle diverse modalità stabilite dal Comune.
4. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:
 - cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti: accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori dedicati;
 - frazione organica: separatamente nei contenitori dedicati;
 - altri rifiuti: ordinatamente accatastati, o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.
 - rifiuti misti di piccole dimensioni (plastiche, cartacce, grucce...): inseriti in sacchetti (non devono essere abbandonati al suolo)
5. Nelle aree di sosta prolungata utilizzate dai venditori ambulanti, gli stessi si dovranno occupare della pulizia e dello smaltimento dei rifiuti dell'area temporaneamente occupata, secondo le normative vigenti.

Art. 42. Rifiuti abbandonati sul territorio

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto sul territorio comunale.
2. Ai sensi del D. lgs n. 152/2016 (art. 232 bis e ter) e al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente è

vietato l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali mozziconi dei prodotti da fumo, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

3. A tal scopo il Comune installa nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi e dei rifiuti di piccole dimensioni.
4. Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e del principio di Specialità (L. 689/81) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di previste dalla legge sopracitata e dal presente Regolamento.
5. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati e il responsabile sia stato identificato, il Comune, tramite ordinanza, dispone la rimozione dei rifiuti e il loro avvio a recupero o smaltimento a carico del responsabile ed il termine entro cui provvedere.
6. Nel caso in cui i rifiuti siano abbandonati in aree pubbliche e non sia stato individuato il responsabile dell'abbandono, il Comune tramite il Gestore e con le modalità previste nel contratto di servizio provvede alla rimozione dei rifiuti e al loro avvio a recupero o a smaltimento. Il Comune prevede a tal scopo una specifica voce di costo nel Piano Finanziario e include tale costo nel tributo comunale, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta identificato il soggetto identificato.
7. Qualora su un'area siano accertati numerosi e ripetuti episodi di abbandoni di rifiuti in rilevante entità, il Sindaco può disporre di recintare tale area a spese del proprietario della stessa.

Art. 43. Deiezioni canine

1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali sono obbligati all'immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo da preservare lo stato di igiene e il decoro del luogo pubblico, conferendoli negli appositi cestini per i rifiuti posti su strada.
2. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di attrezzature richiudibili e idonee all'asportazione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
3. Tale obbligo sussiste in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, quindi anche nelle aree destinate allo sgambamento dei cani. Fanno eccezione i non vedenti accompagnati da cani guida e nonché i casi di eccezione previsti dalla Legge impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

Art. 44. Recupero carogne animali abbandonate sul territorio

1. L'Amministrazione comunale provvede, direttamente e/o anche affidando tale servizio al Gestore alle condizioni previste nel contratto, alla rimozione e allo smaltimento delle spoglie di animali domestici e / o selvatici rinvenuti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico secondo le indicazioni del Servizio Veterinario dell'Asl territorialmente competente.
2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti ed assimilati e devono essere conferiti in apposite aree o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore del servizio, s indicazione dei Servizi veterinari competenti.
3. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D. Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento secondo quanto previsto dal decreto stesso.

Art. 45. Rifiuti da utenze non domestiche

1. I rifiuti prodotti da utenze non domestiche sono urbani qualora rispettino quanto previsto nell'art. 183, comma 1, lett. B-ter, punto 2 del D. Lgs. 152/2006; sono invece speciali qualora rientrino in quanto previsto dell'art. 184, comma 3 del D. Lgs. 152/2006.
2. Il Regolamento comunale relativo all'applicazione del tributo sui rifiuti (Regolamento TARI) può prevedere l'individuazione di soglie quantitative, definite in sede di approvazione delle tariffe TARI oltre le quali è possibile applicare una tariffazione di natura puntuale al servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche.
3. Il Contratto di Servizio potrà inoltre fissare parametri tecnici ed economici per l'efficiente gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche.

TITOLO VI. CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 46. Il Centro di Raccolta dei rifiuti urbani

1. Il Centro di Raccolta dei rifiuti urbani (di seguito definito CDR), sito a Collegno in Corso Pastrengo, 26 è un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lett. B-ter (elencati nell'allegato 1 del D.M. 08.04.2008 e nell'allegato L-quater alla parte quarta del d.lgs. 152/2006).
2. Non sono ammesse all'interno del centro di raccolta operazioni di disassemblaggio, ma unicamente operazioni di riduzione volumetrica sui rifiuti non pericolosi, al fine di ottimizzare le operazioni di trasporto.
3. Il CDR costituisce un anello fondamentale del sistema di gestione dei rifiuti e garantisce agli utenti la possibilità di conferire separatamente le diverse frazioni di rifiuti urbani, compresi quelli non raccolti direttamente presso l'utenza, integrando così il servizio di raccolta dei rifiuti.
4. Il CDR è accessibile esclusivamente agli utenti che devono smaltire i rifiuti ammessi e solo in orari prestabiliti indicati all'ingresso della struttura. Durante tali orari è sempre presente il personale addetto alla gestione ed al controllo del regolare funzionamento e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori di rifiuti da parte degli utenti.
5. Il CDR è realizzato e gestito conformemente alla vigente normativa, ossia all'Allegato 1 al D.M. 08.04.2008 "*Requisiti tecnico-gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati*" così come modificato dal D.M. del 13/05/2009 e con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 151/2005 per la gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
6. Il personale addetto alla gestione/custodia del Centro di Raccolta è adeguato per numero e formazione a garantire l'assistenza agli utenti durante il conferimento.

Art. 47. Tipologie di rifiuti ammessi

1. I rifiuti che possono essere conferiti sono:
 - i rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lett. B-ter elencati nell'allegato 1 del D.M. 08.04.2008 e nell'allegato L-quater alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, riportati **nell'Allegato B**.
 - i RAEE provenienti dai distributori ai sensi del DM 65 del 08.03.2010 con le modalità previste dai relativi protocolli di intesa ANCI/CDC RAEE;
2. I RAEE e i rifiuti pericolosi ammessi in CDR, ossia quelli contrassegnati dall'asterisco vicino al codice CER **nell'Allegato B**, dovranno essere esclusivamente di provenienza domestica.
3. Il conferimento di rifiuti speciali è escluso in ogni caso.
4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del CDR, introdurre e/o modificare le tipologie di rifiuti che possono essere conferite nel CDR, nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 08.04.2008 (tipologie ammissibili e caratteristiche tecniche dell'impianto). Tali modifiche dovranno essere approvate come variazione **dell'Allegato B** nelle stesse modalità già descritte in questo regolamento all'art.3 (commi 3 e 4).

Art. 48. Utenze ammesse

1. Possono accedere al CDR:
 - le utenze domestiche con residenza nel territorio del Comune di Collegno e le utenze domestiche non residenti ma iscritte a ruolo per il pagamento della TARI nel Comune di Collegno;

- le utenze non domestiche con sede operativa nel territorio del Comune di Collegno e regolarmente iscritte alla TARI per le sole tipologie di rifiuti previste dall'Allegato B;
- le utenze non domestiche espressamente e preventivamente delegate da privati cittadini con residenza nel territorio del Comune di Collegno, nel caso in cui un'utenza domestica si avvalga gratuitamente di terzi per il trasporto di un rifiuto ingombrante o comunque voluminoso, purché non pericoloso;
- gli operatori comunali, limitatamente ai rifiuti oggetto del proprio servizio e provenienti da immobili utilizzati a vario titolo dal Comune;
- gli addetti ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del Comune, limitatamente ai rifiuti oggetto del proprio servizio e provenienti dal Comune stesso;
- eventuali altri soggetti autorizzati di volta in volta dal Comune al conferimento di rifiuti urbani raccolti sul proprio territorio, limitatamente alle tipologie di rifiuti da questo espressamente autorizzate.
- i soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, in particolare RAEE derivanti dall'applicazione del DM 65 del 08.03.2010, ovvero piccoli distributori, siti sul territorio comunale, sempre comunque nelle modalità e nei limiti previsti **dall'Allegato B**.

Art. 49. Modalità di accesso

1. Al momento del conferimento il gestore del CDR dovrà richiedere a tutte le utenze la visione della documentazione atta ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'accesso all'area. In particolare:
 - per le **utenze domestiche**, documento di identità e codice fiscale, in alternativa copia del documento di iscrizione alla TARI e/o copia del pagamento effettuato nell'anno in corso.
 - per le **utenze non domestiche**, nominativo della Ditta, partita IVA e copia della carta di circolazione dell'automezzo dalla quale risulti che il medesimo sia di proprietà della ditta;
 - per i **trasportatori delegati da privati cittadini**, proprio documento di riconoscimento e originale della carta di identità/codice fiscale del privato cittadino presso il quale hanno prelevato e/o prodotto il rifiuto che intendono conferire, accompagnata da delega scritta su modulo riportante i dati del delegante, la quantità e la provenienza del rifiuto da conferire, firmato e datato;
 - per i conferimenti degli addetti ai servizi di raccolta, degli **operatori comunali autorizzati** e di altri soggetti autorizzati dal Comune, dovranno essere preventivamente comunicati i dati identificativi degli automezzi da verificare al momento del conferimento.

Art. 50. Modalità di conferimento dei rifiuti

1. Gli utenti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e in particolare al rispetto di quanto segue:
 - esibire, su richiesta del personale addetto, la documentazione idonea a verificare la possibilità di accesso al CDR;
 - conferire esclusivamente i rifiuti ammessi ed elencati nell'Allegato B al presente regolamento;
 - conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificando i materiali già nella fase di carico dei mezzi al fine di evitare di costituire intralcio per gli altri utenti durante lo scarico;
 - dichiarare la tipologia, la provenienza e la quantità stimata dei rifiuti;
 - scaricare direttamente i rifiuti negli appositi contenitori, sulla base di quanto indicato dal personale addetto e dalla segnaletica;

- evitare in ogni caso di scaricare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ed evitare qualsiasi sversamento di liquidi o solidi sul suolo durante le operazioni di scarico;
 - condurre i veicoli nell'area a passo d'uomo;
 - trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento;
 - qualora in casi eccezionali sia necessaria la rimozione dei contenitori da parte delle ditte che effettuano lo smaltimento durante l'orario di apertura, sospendere momentaneamente le operazioni di conferimento durante la movimentazione degli scarrabili e dei contenitori.
2. Il personale addetto ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire la documentazione comprovante la possibilità di accesso al CDR ai sensi del presente regolamento, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli ammessi al CDR.
 3. Il personale addetto consente l'accesso contemporaneo al CDR ad un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo da parte del personale stesso.
 4. In casi del tutto eccezionali e solo qualora altrimenti sarebbe compromesso il funzionamento del CDR, il personale addetto ha facoltà di respingere le utenze, anche se in possesso dei documenti richiesti dal presente regolamento, a causa della mancanza di disponibilità di spazi/volumi sufficienti a garantire la corretta gestione dei rifiuti. Il personale addetto deve in ogni caso informare l'utenza su altre possibili modalità di conferimento (giorni seguenti, altri CDR o soggetti autorizzati al ritiro di rifiuti).

Art. 51. Orari di apertura

1. Apertura al pubblico ordinaria:
 - gli utenti autorizzati possono accedere al CDR negli orari indicati dal Comune in accordo con il gestore ed esposti all'ingresso della struttura;
 - su disposizione dell'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del CDR, previa adeguata informazione all'utenza, gli orari possono essere variati per particolari esigenze o per festività.
2. Apertura al pubblico straordinaria: l'accesso al pubblico può essere consentito in occasioni straordinarie (es. visite d'istruzione, momenti di incontro pertinenti con le finalità dell'impianto) qualora ciò venga disposto dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore del CDR e con il personale addetto.
3. Apertura agli operatori:
 - a. gli operatori comunali autorizzati, gli addetti ai servizi di igiene urbana ed eventuali altri operatori espressamente autorizzati dal Comune possono accedere esclusivamente durante gli orari di apertura, salvo diversi accordi di cui al successivo punto b);
 - b. in casi eccezionali, l'accesso in orari diversi può essere consentito dall'Amministrazione Comunale, sotto la responsabilità e previa autorizzazione del gestore del CDR, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento dell'impianto. Deve essere comunque garantita la presenza di personale adeguatamente informato e formato.

Art. 52. Compiti del gestore del CDR

1. Il gestore del Centro di Raccolta, con personale addetto adeguatamente formato ed informato, è tenuto a quanto segue:
 - a. custodire il Centro di Raccolta;
 - b. rispettare il presente regolamento;

- c. aprire e chiudere il CDR, rispettando gli orari concordati con l'Amministrazione Comunale e il gestore;
 - d. effettuare le richieste di svuotamento dei contenitori e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti ai soggetti che effettuano il servizio di ritiro e al Centro di Coordinamento RAEE, e inviarle per conoscenza al Comune, con frequenza adeguata ad evitare il riempimento oltre misura dei contenitori o delle aree delimitate o l'accumulo al di fuori degli/delle stessi/e;
 - e. segnalare qualsiasi violazione o abuso all'Amministrazione Comunale e, ove ricorrano gli estremi, agli organi di polizia giudiziaria alla Polizia Municipale e/o ai Carabinieri;
 - f. effettuare la manutenzione ordinaria e il mantenimento della pulizia e del decoro del CDR mediante, in particolare:
 - pulizia delle superfici;
 - pulizia dei contenitori;
 - asportazione, tutte le volte che sia necessario, dei rifiuti eventualmente abbandonati all'esterno in prossimità del CDR;
 - manutenzione delle aree verdi;
 - manutenzione delle griglie e delle caditoie;
 - manutenzione della cartellonistica;
 - periodiche disinfestazioni;
 - in caso di gelo e/o neve, spargimento di sabbia e/o sale e sgombero della neve.
 - g. comunicare all'Amministrazione comunale la necessità di eventuali correttivi gestionali o di interventi di manutenzione straordinaria e/o nuovi lavori.
2. Il gestore nomina un responsabile tecnico del CDR munito dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
 3. Il personale addetto è munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti.
 4. Il personale addetto è incaricato di pubblico servizio e pertanto tenuto all'applicazione delle presenti norme.
 5. In caso di emergenza, il personale addetto avvisa il Gestore del CDR, l'Amministrazione Comunale e procede alla chiusura del CDR dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.
 6. In relazione all'accesso degli utenti al CDR, il personale addetto è tenuto a:
 - a. assistere gli utenti nel conferimento dei rifiuti nel CDR, anche attraverso il posizionamento di adeguata cartellonistica;
 - b. verificare la conformità dei rifiuti conferiti, a mezzo di controllo visivo, al fine di respingere eventuali materiali difformi da quelli ammessi;
 - c. controllare il conferimento da parte degli utenti affinché sia evitato l'abbandono di rifiuti al di fuori delle apposite aree o contenitori, l'errato conferimento di rifiuti in contenitori o aree non adeguate, il danneggiamento di strutture e attrezzature presenti nel CDR;
 - d. assistere gli utenti al fine di garantirne la sicurezza;
 - e. avvisare tempestivamente le forze dell'ordine in caso di accesso di soggetti non autorizzati a conferire e che non hanno titolo ad accedere.
 7. In relazione al controllo dei flussi di rifiuti, il personale addetto è tenuto almeno a:
 - Verificare, qualora necessario, le autorizzazioni al trasporto di rifiuti dei mezzi che conferiscono e asportano i rifiuti;

- registrare gli accessi e le informazioni atte a verificare la tipologia e la quantità dei rifiuti conferiti dagli utenti;
- compilare il registro di carico e scarico, ove previsto dalla normativa vigente;
- rispettare eventuali altre procedure di contabilizzazione previste dal gestore o dal Comune.

Art. 53. Divieti

1. E' fatto espresso divieto a chiunque di:
 - a. accedere nell'area in orari di chiusura o comunque quando non si ha titolo;
 - b. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel CDR;
 - c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti in prossimità del CDR al di fuori di esso;
 - d. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti al di fuori dei contenitori e/o delle aree dedicate nel CDR;
 - e. introdurre tipologie di rifiuti in aree e/o contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
 - f. effettuare qualsiasi cernita del materiale conferito;
 - g. occultare, all'interno di altri rifiuti, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni all'ambiente causati dal conferimento di rifiuti non ammissibili, in particolare se la natura inquinante del materiale conferito sia tale da sfuggire al controllo visivo;
 - h. effettuare altre attività all'interno del CDR senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale in accordo con il gestore del CDR;
 - i. conferire al CDR tipologie di rifiuti diverse da quelle ammissibili ai sensi del presente regolamento.
2. La violazione delle norme del presente regolamento, salvo la responsabilità per le fattispecie che costituiscono reato, sono sanzionate come previsto da tale Regolamento.

Art. 54. Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale e i suoi funzionari saranno da ritenersi sollevati ed indenni da ogni responsabilità e/o danno in caso di dolo o colpa del Gestore del CDR o del personale addetto, ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
2. Qualora all'interno del CDR si verificassero danni a terzi di qualsiasi natura ascrivibili agli utenti, causati dal mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Gestore del CDR o dal personale addetto, ovvero previste dal presente regolamento o comunque dovute a comportamenti non conformi alle più elementari norme di prudenza e di sicurezza, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in tal modo sollevati il Gestore del CDR, o il personale addetto, e il Comune da ogni responsabilità.

TITOLO VII. CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

Art. 55. Vigilanza, controllo e accertamento

1. Le attività di controllo che assicurano il rispetto delle norme del presente Regolamento, nonché di accertamento e contestazione delle violazioni e delle disposizioni in esso contenute, sono attribuite in via prioritaria al Corpo di Polizia Municipale, nonché agli ufficiali ed agli agenti con compiti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Sindaco può conferire funzioni di prevenzione, vigilanza e accertamento delle violazioni, che sono materia del presente Regolamento, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali o al personale del Gestore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. È altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con la Città.
4. Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della Legge 689/81, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale.
5. La Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti assicurano pertanto la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, oltre a controllare che venga rispettato quanto disposto dal presente regolamento, dalle previste ordinanze del Sindaco ed in generale dalla normativa vigente sui rifiuti.
6. La Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
7. Le attività di controllo e di vigilanza di cui al presente articolo sono effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, laddove il Comune abbia regolamentato le attività di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981; il personale preposto è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento; tale personale, per lo svolgimento di tali mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Art. 56. Divieti e sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento previste dal D. Lgs 152/2006 restano punite con sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e seguenti della norma stessa (*abbandono di rifiuti; divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura. Gli eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata*).
2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 1, per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria individuata all'interno dei limiti edittali previsti dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, da € 25 a € 500, secondo le fattispecie riportate nella Tabella di cui all'Allegato C.
3. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta

giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

4. Ai sensi dell'art. 16 comma 2° della legge 24 novembre 1981, n. 689, la Giunta comunale all'interno del limite edittale di cui sopra, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni di cui al punto 3.
5. L'amministratore di condominio, nell'ambito della competenza a fare il corretto uso delle parti condominiali ed in relazione all'obbligo di diligenza espleta le necessarie funzioni di controllo circa il corretto utilizzo dei contenitori e delle modalità di conferimento dei rifiuti adottando altresì tutte le misure indispensabili per impedire l'uso non conforme dei contenitori assegnati al condominio. L'amministratore risponde sempre delle violazioni a titolo solidale.
6. È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati mentre, è sempre a carico del trasgressore l'obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi con esecuzione d'ufficio e rivalsa delle spese in caso di inadempienza.
7. Sono fatti salvi i diritti del Comune, di terzi o del Gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri straordinari sostenuti in conseguenza dei comportamenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.
8. Con riguardo alle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 Capo I Sezioni I e II.

Art. 57. Introito delle sanzioni

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune nei capitoli di bilancio legati alle sanzioni ambientali, da destinarsi ad attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e di educazione ambientale.

TITOLO VIII. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 58. Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia, altresì, alle disposizioni dei vigenti Regolamenti comunali, in quanto compatibili con quelle del presente Regolamento.

Art. 59. Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

1. Il trattamento dei dati personali da parte del gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.
3. In presenza di utenze plurime, il gestore del servizio fornisce, all'amministratore di condominio o ai condomini, i dati relativi alle unità abitative facenti parte del condominio esclusivamente in presenza di autorizzazione sottoscritta da tutti gli utenti delle unità abitative medesime. L'elenco degli utenti delle unità abitative può essere fornito all'amministratore di condominio o ai condomini su semplice richiesta scritta.

Art. 60. Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni locali con esso incompatibili, in particolare il precedente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88/2018.

Art. 61. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, dopo l'esecutorietà della Deliberazione che lo approva.

ALLEGATI

ALLEGATO A – ELENCO DEI MATERIALI

Nella seguente tabella sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo i materiali che possono essere o non essere inseriti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti per ciascuna frazione.

Frazione	SI	NO
Organico	Rifiuti di cucina (resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova e di frutta secca, carta da cucina sporca di cibo, salviette e fazzoletti di carta usati, stoviglie biodegradabili e compostabili); scarti del giardino e dell'orto (sfalci d'erba, legno di potatura e ramaglie adeguatamente sminuzzati, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi); segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero; cenere di combustione di legno non trattato e di scarti vegetali	Pannolini e pannoloni, cialde in plastica o metallo di caffè e tè, stoviglie usa e getta non compostabili, metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti vari, legno verniciato, legno sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, medicinali, carta patinata, carta stampata, carta colorata, scatole in cartone, confezioni ed involucri di alimenti, poliaccoppiati (es. carta dei salumi), cotone
Verde (sfalci e patate)	Sfalci d'erba, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche	Pietre, vasi in coccio o plastica, terra, sacchi e sacchetti
Carta, cartone e poliaccoppiati cellulosici	Carta (sacchetti, giornali, riviste, libri, quaderni, opuscoli e fogli in genere), cartone (scatole, scatoloni e cartoni per bevande (come latte e succhi di frutta), cartoncino (confezioni come quelle di riso, pasta, sale e altri alimenti, quelle del dentifricio e altri prodotti per l'igiene personale e per l'igiene della casa).	Carta oleata, plastificata, paraffinata, vetrata o bitumata, carta accoppiata con alluminio, fazzolettini di carta, scontrini in carta chimica/termica, carta molto sporca o unta, buste e sacchetti di plastica, piatti e bicchieri in plastica, scatole di pizza con residui di cibo
Cartone utenze non domestiche	Imballaggi in cartone appiattiti e piegati	
Imballaggi in plastica	Bottiglie per bevande, flaconi di prodotti per igiene personale e pulizia per la casa, vaschette e barattoli per alimenti, cellophane, polistirolo espanso per imballaggi, reggette per la legatura dei pacchi, reti per frutta e verdura, vasi per vivaisti, tubetti in plastica, cassette, sacchi e sacchetti, confezioni in materiale plastico, film in materiale plastico, ogni altro imballo plastico (tutto naturalmente vuoto); Oggetti ingombranti composti interamente in plastica quali sedie, arredi.	Posate in plastica, utensili da cucina, giocattoli, bottiglie piene, bacinelle, tubi e fili elettrici, biro, pennarelli, righe e squadrette, CD, DVD, videocassette, musicassette e relative custodie
Imballaggi in vetro	Bottiglie (vino, acqua, birra, etc.), barattoli, boccioni, flaconi, vasetti. Il vetro e le lattine in acciaio, banda	Materiali in cristallo, vetroceramica tipo "pirex", lastre di vetro, specchi, oggetti di ceramica o porcellana, lampadine e tubi al neon, materiali in

	stagnata e alluminio sono raccolti negli stessi contenitori.	vetro non costituiti da imballaggi (bicchieri, piatti, vasi, vetro retinato, vetro opale, cristalli, schermi di televisori, monitor), barattoli con resti di colori e vernici, bottiglie piene.
Imballaggi in acciaio, alluminio e banda stagnata	Latte, lattine, fusti, bombolette di sostanze non tossiche e prive del dispenser di diffusione, fogli e vaschette in alluminio, scatolette per alimenti in alluminio e banda stagnata, tappi a corona Il vetro e le lattine in acciaio, banda stagnata e alluminio sono raccolti negli stessi contenitori.	Barattoli con resti di colori e vernici e bombolette spray etichettate T/F contenenti prodotti pericolosi, tossici, infiammabili o corrosivi, pentole da cucina, caffettiere
Pile e batterie esauste	Pile e accumulatori sigillati, come pile a bottone, pile stilo rettangolari, pile AA e AAA, e pile e accumulatori utilizzati in telefoni cellulari, computer portatili, utensili elettrici senza fili, giocattoli ed elettrodomestici quali spazzolini da denti, rasoi e aspirapolvere portatili elettrici e qualsiasi pila o accumulatore che può essere utilizzato dai consumatori per i normali apparecchi domestici	Batterie e accumulatori per autoveicoli al piombo, pile o accumulatori industriali
Medicinali scaduti	Medicinali scaduti o inutilizzabili	imballaggi dei medicinali (da conferire con la specifica raccolta differenziata di plastica o carta)
Ingombranti	Rifiuti che per dimensioni e qualità non possono essere inseriti nei contenitori per le raccolte domiciliari, di prossimità o stradali, come mobili e materiali da arredo, cassette, materassi, ; rifiuti ingombranti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), come frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria.	
Tessili e indumenti usati	Abiti e accessori usati; scarpe usate	
R.A.E.E.	Frigoriferi, condizionatori, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, cappe, forni, televisori e schermi a tubo catodico, LCD o plasma, computer e apparecchi informatici, telefoni, apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, lampadine a basso consumo, lampade e led, lampade a neon, lampade fluorescenti	

ALLEGATO B – MATERIALI CONFERIBILI IN ECOCENTRO

TIPOLOGIA	CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	QUANTITA' AMMISSIBILE	CONTENITORE
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	150101	Imballaggi in carta e cartoncino in genere, sacchetti di carta, scatole e scatoloni in cartone, anche ondulato, cartoni per bevande (tetrapak), bicchieri di carta per liquidi e contenitori per alimenti, scarpe, detersivi, astucci, fascette	DOMESTICA NON DOMESTICA	senza limitazioni	Pressa "Carta e cartone"
CARTA E CARTONE	200101	Giornali, libri, riveste, tabulati, fotocopie, carta da pacchi, carta per usi grafici e da disegno, altri materiali in carta e cartone	DOMESTICA NON DOMESTICA	senza limitazioni	
IMBALLAGGI IN PLASTICA	150102	Bottiglie per bevande, flaconi di prodotti per igiene personale e pulizia per la casa, vaschette e barattoli per alimenti, cellophane, polistirolo espanso per imballaggi, tubetti in plastica, cassette, sacchi e sacchetti, confezioni in materiale plastico, film in materiale plastico, ogni altro imballo plastico (tutto naturalmente vuoto)	DOMESTICA NON DOMESTICA	senza limitazioni	Pressa "Plastica"
RIFIUTI PLASTICI	200139	Oggetti ingombranti composti interamente in plastica quali sedie, arredi,	DOMESTICA NON DOMESTICA	3 pezzi alla volta	Scarrabile "Ingombranti"
TAPPI IN PLASTICA	150102	Tappi in plastica di bottiglie e flaconi	DOMESTICA NON DOMESTICA	senza limitazioni	Sacco apposito "Tappi in plastica"
IMBALLAGGI IN LEGNO	150103	Cassette, scatole	DOMESTICA NON DOMESTICA	Piccoli quantitativi pari a 2/3 pezzi conferibili con i rifiuti legnosi. Quantitativi superiori vanno conferiti presso le piattaforme Rilegno	Scarrabile "Legno"
RIFIUTI LEGNOSI	200138	Oggetti che sono composti completamente da legno (o quasi) come: vecchi mobili (smontati), porte, finestre (senza parti in vetro,	DOMESTICA NON DOMESTICA*	3 pezzi alla volta (se arredi, porte, finestre e altri ingombranti)	

		maniglie, cerniere), cassette, tavole, assi, vimini, pannelli truciolati, bancali ecc...			
SUGHERO	150103	Tappi in sughero	DOMESTICA E NON DOMESTICA	senza limitazioni	Contenitore "Sughero"
IMBALLAGGI IN METALLO	150104	Tappi e coperchi metallici, latte e lattine alimentari vuote, contenitori, vaschette, scatolette, scatole (es. per biscotti, caramelle, liquori), foglio di alluminio per cucina, coperchi dello yogurt, involucro per il cioccolato..	DOMESTICA NON DOMESTICA	senza limitazioni	Campana "Vetro/Lattine"
RIFIUTI INGOMBRANTI METALLICI	200140	Oggetti ingombranti che sono composti completamente o quasi da metallo, quali reti, sedie, arredi in metallo, pezzi di carpenteria metallica, termosifoni, ecc	DOMESTICA NON DOMESTICA	3 pezzi alla volta	Scarrabile "Ingombranti metallici"
IMBALLAGGI IN VETRO	150107	Bottiglie, barattoli, vasetti, damigiane	DOMESTICA NON DOMESTICA	senza limitazioni	
VETRO LATTINE (imballaggi in materiale misto)	150106	Bottiglie, barattoli, vasetti, damigiane (separate dalla protezione in vimini/plastica/...); tappi e coperchi metallici, latte e lattine alimentari vuote, contenitori, vaschette, scatolette, scatole (es. per biscotti, caramelle, liquori), foglio di alluminio per cucina, coperchi dello yogurt, involucro per il cioccolato.	DOMESTICA NON DOMESTICA	senza limitazioni	Campana "Vetro/Lattine"
RIFIUTI IN VETRO	200102	Lastre e altro vetro (non imballaggi)	DOMESTICA NON DOMESTICA	senza limitazioni	Scarrabile "Ingombranti"
CARTUCCE TONER ESAURITE	160216 080318	Toner di stampanti, fax, fotocopiatrici e similari. <i>(Sono esclusi quelli di cui al codice cer 080317*)</i>	DOMESTICA NON DOMESTICA	3 pezzi alla volta e massimo 10 pezzi all'anno	Fusto "Toner e cartucce"
INGOMBRANTI	200307	Tutti quei materiali che non fanno parte delle categorie sopra descritte e che per dimensione e peso non possono essere inserite nel contenitore RSU quali materassi, poltrone, divani, arredi in materiale misto	DOMESTICA NON DOMESTICA	3 pezzi alla volta	Scarrabile "Ingombranti non metallici"
SFALCI E	200201	Erba, ramaglie, potature,	DOMESTICA	massimo 1 mc per	Scarrabile

POTATURE		ecc. proveniente da manutenzioni private di giardini. Il materiale deve essere conferito privo di impurità quali sacchi, contenitori di ogni genere, terra, residui di spazzamento	NON DOMESTICA	volta o 10 sacchi da 100 lt alla volta	"Verde e potature"
CONTENITORI T/ FC	150110*	Recipienti vuoti di plastica, vetro, metallo che hanno contenuto sostanze pericolose (es latte di vernice vuote, contenitori in plastica di colle, adesivi e sigillanti, prodotti fitofarmaci e insetticidi, contenitori in metallo di solvente, olio minerale, contenitori in plastica di detersivi quali ammoniaca, alcool) vedere etichettatura su originali	DOMESTICA	5 confezioni alla volta e non più di 3 volte all'anno Tali rifiuti dovranno essere conferiti nella confezione originale con l'etichetta che indica la tipologia del contenuto	Appositi contenitori posti su platea impermeabile coperta
SOLVENTI	200113*	Prodotti contenenti solventi (ad esempio diluenti, prodotti per la pulizia a base di solvente, etc...)	DOMESTICA		
ACIDI	200114*	Prodotti contenti sostanze a base acida (acido muriatico, anticalcare)	DOMESTICA		
SOSTANZE ALCALINE	200115*	Soda caustica	DOMESTICA		
VERNICI, INCHIOSTRI ADESIVI E RESINE	200127* 200128	Vernici, inchiostri adesivi o resine	DOMESTICA		
DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	200129* 200130	Detergenti e detersivi che contengono sostanze pericolose (vedi etichette su prodotti)	DOMESTICA		
RAEE - R1 FREDDO E CLIMA	200123*	Apparecchi di refrigerazione e di condizionamento (frigoriferi, congelatori, apparecchiature per il condizionamento, altri elettrodomestici usati per la refrigerazione e la conservazione di alimenti)	DOMESTICA	1 alla volta e non più di due volte all'anno	Scarrabile R1 "Frigoriferi e condizionatori"
RAEE - R2 GRANDI BIANCHI	200135* 200136	Grandi elettrodomestici (lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, altri elettrodomestici utilizzati	DOMESTICA	1 alla volta e non più di due volte all'anno	Scarrabile R2 "Elettrodomestici di grandi dimensioni"

		per la cottura)			
RAEE - R3 TV E MONITOR	200135* 200136	Televisori di qualunque tipologia e dimensione e monitor dei PC	DOMESTICA	1 alla volta e non più di due volte all'anno	Ceste R3 "TV e monitor"
RAEE - R4 PICCOLI ELETTROD.	200135* 200136	Aspirapolveri, ventilatori, ferri, macchine da cucire, friggitrici, tostapane, fax, telefoni, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, amplificatori audio, apparecchi di illuminazione privi della sorgente di illuminazione, utensili elettrici ed elettronici (non industriali), attrezzi per attività di giardinaggio, giocattoli ed apparecchiature per lo sport ed il tempo libero con componenti elettrici o elettronici (es. PC, stampanti, ecc.), ...	DOMESTICA	4 pezzi alla volta e non più di 5 volte all'anno	Ceste R4 "Elettrodomestici di piccole dimensioni"
R5 SORGENTI LUMINOSE	200121*	Sorgenti luminose (<i>eccetto lampade ad incandescenza</i>) quali tubi fluorescenti, lampade a basso consumo (<i>possibilmente nell'imballo originale</i>)	DOMESTICA	5 alla volta e non più di 2 volte all'anno	Contenitore chiuso R5 "Sorgenti luminose"
OLI e GRASSI COMMESTIBILI	200125	Oli di frittura da uso domestico	DOMESTICA	3 litri alla volta	Fusto "Oli commestibili"
OLI MINERALI	200126*	Oli provenienti da manutenzioni domestiche	DOMESTICA	5 litri alla volta e non più di 3 volte all'anno	Fusto "Oli minerali"
FARMACI MEDICINALI	200131 200132	Farmaci scaduti in confezioni commerciali	DOMESTICA	senza limitazioni	Contenitore "Farmaci"
BATTERIE AL PIOMBO	200133*	Batterie di autoveicoli o motoveicoli provenienti da manutenzioni dei veicoli ad uso privato, effettuate in proprio da utenze domestiche	DOMESTICA	1 alla volta e non più di 4 volte all'anno	Contenitore "Batterie al piombo"
PNEUMATICI FUORI USO	160103	Pneumatici di autoveicoli e motoveicoli fuori uso	DOMESTICA	5 alla volta e non più di 10 in un anno	Contenitore "Pneumatici"
PILE	200134	Pile a stilo, bottone, ecc. e batterie di telefonini e altre apparecchiature elettroniche	DOMESTICA	senza limitazioni	Contenitore "Pile e batterie"
LASTRE RADIOGRAFICHE	090107	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti di argenti, limitatamente a lastre radiografiche provenienti da utenze domestiche	DOMESTICA	senza limitazioni	Contenitore "lastre radiografiche"

MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO	170802	Materiali da costruzione a base di gesso (cartongesso) diversi da quelli a cui voce 170801*, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore di civile abitazione	DOMESTICA	Piccoli pezzi di lastre rotte di dimensione massimo 50 cm per 50 cm e non più di mezzo metro cubo per volta per massimo 3 volte all'anno	Cisterne "Cartongesso"
INERTI	170101 170102 170103 170107	Macerie in genere provenienti da piccoli lavori casalinghi, mattoni, piastrelle, tegole, piatti, ceramica, sanitari sprovvisti di rubinetteria, ecc.	DOMESTICA	Massimo 1 mc o 5 sacchi/secchielli di macerie al giorno; 2 sanitari per volta	Scarrabile "Inerti"
GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE (BOMBOLETTE SPRAY)	160504*	Bombolette di vernice, spray, lubrificanti, deodoranti, etc...	DOMESTICA	Massimo 4 alla volta	Contentitore "Gas in contenitori a pressione"
BOMBOLE DI GAS (DA CUCINA O DA CAMPEGGIO)	160504*	Bombole preferibilmente vuote o contenti gas in piccole quantità	DOMESTICA	Massimo 1 alla volta e non più di due all'anno	Contentitore "Bombole gas"
ESTINTORI AD HALON ESTINTORI A POLVERE E CO2	160504* 160505	estintori	DOMESTICA	Massimo 1 alla volta e non più di due all'anno	Contentitore "Estintori"

ALLEGATO C – RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI SANZIONI

Art. e comma	Inosservanza del presente Regolamento in ordine a modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti	Importo (Euro)		
		Minimo	Massimo	Misura Ridotta
Art. 12, comma 4	Mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato	25	500	50
Art. 12 comma 5	Conferimento di materiali estranei nei contenitori per le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata	25	500	50
Art. 14, comma 4	Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale	25	500	50
Art. 16, comma 12	Mancata previsione di apposite aree di pertinenza private non soggette a pubblico passaggio destinate al posizionamento dei contenitori, facilmente accessibili dagli operatori del Gestore, nelle nuove edificazioni o ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato	25	500	50
Art. 17, comma 1	Utilizzo di contenitori per la raccolta domiciliare assegnati ad altre utenze	25	500	50
Art. 17, comma 6	Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare per le operazioni di svuotamento in giorni diversi da quelli previsti per la raccolta	25	500	50
Art. 17, comma 8	Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare per le operazioni di svuotamento con modalità tali da costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi	25	500	50
Art. 17, comma 9	Mancato ritiro nelle aree private dei contenitori per la raccolta domiciliare esposti per le operazioni di svuotamento nei tempi previsti dal presente Regolamento	25	500	50
Art. 17, comma 10	Uso improprio dei contenitori assegnati o utilizzo di contenitori non regolamentari e non rientranti nelle tipologie adottate per l'esecuzione del servizio per la raccolta domiciliare	25	500	50
Art. 19, comma 4	Per gli utenti che devono conferire i rifiuti in contenitori ad accesso controllato con chiave o tessera o altro sistema di riconoscimento, mancato ritiro del dispositivo di apertura presso gli Uffici Comunali o presso il Gestore	25	500	50
Art. 19, comma 4	Per gli utenti che devono conferire i rifiuti in contenitori ad accesso controllato con chiave o tessera o altro sistema di riconoscimento, scorretto utilizzo del dispositivo	25	500	50
Art. 21, comma 3	Mancato utilizzo di sacchi per il conferimento dei rifiuti organici e dei rifiuti indifferenziati dentro gli	25	500	50

	appositi contenitori			
Art. 21, comma 5	Danneggiamento dei contenitori e dei cestini, compreso lo sblocco degli eventuali freni di stazionamento e il ribaltamento	25	500	50
Art. 21, comma 5	Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo	25	500	50
Art. 21, comma 5	Danneggiamento delle serrature e dei meccanismi di chiusura dei contenitori	25	500	50
Art. 21, comma 5	Danneggiamento dei contenitori per la raccolta domiciliare consegnati in comodato d'uso gratuito	25	500	50
Art. 21, comma 5	Esecuzione di scritte sui contenitori e cestini o l'affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (es. manifesti, targhette adesive)	25	500	50
Art. 21, comma 5	Cernita e rovistamento dei rifiuti nei contenitori posizionati in aree pubbliche o aperte al pubblico	25	500	50
Art. 21 comma 5 e 7	Deposito di rifiuti all'esterno dei contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale posizionati su aree esterne e/o ad uso pubblico, in qualsiasi forma *	25	500	50
Art. 21, comma 6	Spostamento dei contenitori stradali dalla sede in cui sono stati collocati dal Gestore del servizio	25	500	50
Art. 21 comma 8	Mancato conferimento dei rifiuti al servizio pubblico presso il punto di raccolta più vicino per coloro che risiedono nelle zone non comprese nelle aree servite	25	500	50
Art. 21, comma 9	Per le utenze non domestiche, immissione nei contenitori di rifiuti non classificabili come rifiuti urbani ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 1, let. B-ter, punto 2) del D.Lgs 152/2006	25	500	50
Art. 25	Per le utenze non domestiche che usufruiscono del servizio di raccolta del cartone, errata modalità di conferimento del rifiuto	25	500	50
Art. 31	Deposito su suolo pubblico di ingombranti	25	500	50
Art. 31, comma 5 e 6	Errata modalità di esposizione dei rifiuti ingombranti per i quali si è richiesto il servizio su chiamata (giorno errato, posizionamento che reca intralcio)	25	500	50
Art. 35, comma 7	Conferimento nei cestini stradali (o attrezzature similari) di rifiuti voluminosi	25	500	50
Art. 37, comma 5	Mancata raccolta separata dei rifiuti sanitari che non rientrano nell'elenco	25	500	50
Art. 39, comma 1	Per i titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e	25	500	50

	simili, mancata pulizia delle aree occupate *			
Art. 39, comma 2	Per i titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, mancata messa a disposizione degli utenti di contenitori per il conferimento differenziato dei rifiuti	25	500	50
Art. 40 comma 2	Per gli organizzatori di manifestazioni, mancato conferimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione in modo separato negli appositi contenitori	25	500	50
Art. 40 Comma 4	Per gli organizzatori di manifestazioni, abbandono di rifiuti al termine della manifestazione e mancata pulizia dell'area concessa	25	500	50
Art. 41	Per gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati, mancato utilizzo del servizio di raccolta differenziata istituito dal Comune *	25	500	50
Art. 41 comma 4	Per gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati, abbandono sul suolo di rifiuti misti di piccole dimensioni (plastiche, cartacce, grucce..) *	25	500	50
Art. 42 comma 1	Grandi abbandoni	25	500	50
Art. 42 comma 2	Abbandono di rifiuti di piccole e piccolissime dimensioni sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili; mozziconi dei prodotti da fumo, scontrini e pezzi di carta, fazzoletti di carta, gomme da masticare) *	25	500	50
Art. 43	Mancata raccolta delle deiezioni canine	25	500	50
Art. 53	Introduzione abusiva nel centro di raccolta	25	500	50
Art. 53	Mancato rispetto delle prescrizioni in merito all'utilizzo del Centro di Raccolta	25	500	50

(*) Sanzione accessoria: obbligo di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi; dovrà essere consegnata idonea documentazione comprovante il corretto smaltimento